Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 74 del 31 marzo 1938-XVI

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

REGIO DECRETO 20 GENNAIO 1938-XVI, N. **226**.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 gennaio 1938-XVI, n. 226.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 189 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, quale risulta modificata dai Regi decreti-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 445 (convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1134). 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171 (convertito in legge con la legge 10 aprile 1936-XIV, n. 807), 4 giugno 1936-XIV, n. 1250, (convertito in legge con la legge 10 febbraio 1937-XV, n. 384), 22 dicembre 1936-XV, n. 2154, (convertito in legge con la legge 19 aprile 1937-XV, n. 1572) e 16 giugno 1937-XV, n. 944;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con il Ministro Segretrio di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per la guerra e per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 132. — MANCINI.

Regolamento per l'esecuzione della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni.

PARTE I.

NORME GENERALI.

Art. 1.

Le promozioni ai vari gradi della gerarchia militare si effettuano mediante decreti Reali.

Nessun ufficiale è investito del grado finchè la promozione non sia stata ufficialmente comunicata, con pubblicazione nel *bollettino ufficiale* da effettuarsi dopo che il relativo decreto sia stato registrato dalla Corte dei conti.

Art. 2.

Nessuna rettifica di anzianità, per mancata promozione o errata assegnazione di posto nel ruolo, può effettuarsi, d'ufficio, trascorso il termine di mesi sei dal giorno in cui il provvedimento venne pubblicato sul *bollettino ufficiale*.

L'ufficiale può produrre reclamo, per i motivi di cui sopra, entro il termine di mesi sei dalla pubblicazione sul bollettino sia del provvedimento dal quale si ritiene leso, sia della rettifica di anzianità effettuata d'ufficio.

Art. 3.

Le autorità procedono alla pronuncia dei giudizi di avanzamento o all'assegnazione dei punti di classifica seguendosi nell'ordine appresso indicato:

1° autorità incaricate del giudizio o della classifica di primo grado;

2° autorità incaricata del giudizio o della classifica di secondo grado;

3° autorità incaricata del giudizio o della classifica di terzo grado, quando detto giudizio o classifica debba aver luogo;

e nei casi previsti dalla legge:

a) commissione centrale di avanzamento, qualora non abbia emesso giudizio di secondo o di terzo grado;

b) Ministro per la guerra.

È vietato di prendere in esame per l'avanzamento gli ufficiali sulla base di riassunti o di estratti dei loro documenti personali da chiunque compilati. Le autorità pronunciano il giudizio di avanzamento o assegnano i punti di classifica previo esame diretto del libretto personale degli ufficiali e senza tenere conto alcuno di fatti remoti, già risolti in pieno con l'annullamento, la revoca o la cancellazione di un provvedimento punitivo, o per i quali, pur essendosi esperiti accertamenti disciplinari, non sia stato adottato alcun provvedimento punitivo.

Per gli ufficiali da esaminare per l'avanzamento non si compilano note caratteristiche o rapporti personali se non nei casi e nelle epoche fissate dal regolamento per i documenti caratteristici.

Art. 4.

Quando al giudizio o alla classifica di primo grado concorrono due o più autorità, si pronuncia anzitutto quella di grado meno elevato o meno anziana la quale, emesso il giudizio o attribuiti i punti di classifica, invia all'autorità che deve pronunciarsi successivamente:

a) per i colonnelli e i tenenti in servizio permanente nonchè per gli ufficiali superiori e inferiori appartenenti alle categorie in congedo:

— lo specchio di avanzamento;

— lo specchio modello I, allegato al presente regolamento, per i colonnelli medici e dei servizi tecnici;

— il libretto personale;

b) per i tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani in servizio permanente, eccetto i capitani di cui alla seguente lettera *c*):

— lo specchio di classifica modello H, allegato al presente regolamento;

— il libretto personale;

c) per i capitani appartenenti ai ruoli di mobilitazione, al ruolo istituto geografico militare, ai depositi cavalli stalloni e ai centri rifornimento quadrupedi nonchè per i capitani fuori quadro o fuori organico:

— lo specchio di avanzamento;

— lo specchio di classifica modello H, allegato al presente regolamento;

— il libretto personale.

L'ultima delle autorità che pronuncia il giudizio o procede alla classifica di primo grado provvede all'invio dei documenti di cui sopra all'autorità incaricata del giudizio o della classifica di secondo grado.

Questa, quando non le competa di decidere, si pronuncia a sua volta e invia i documenti suddetti all'autorità incaricata del giudizio o della classifica di terzo grado.

L'ultima autorità trasmette al Ministero della guerra i documenti sopraindicati.

Nei casi in cui la legge richiede, per i capitani, lo specchio di avanzamento, tale documento dovrà essere inviato al Ministero senza che ad esso venga allegato il libretto personale.

Il libretto personale non dovrà altresì essere allegato agli specchi di avanzamento degli ufficiali subalterni.

Art. 5.

Il Ministro per la guerra, nei casi previsti dalla legge, provvede a convocare la commissione centrale di avanzamento, rimettendole i documenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 6.

Di ogni seduta della commissione centrale di avanzamento è compilato un verbale firmato dal presidente e dal membro funzionante da segretario.

Dal verbale deve risultare:

a) l'intervento, in numero legale, dei membri effettivi della commissione;

b) l'intervento dei membri consultivi di cui all'articolo 8 della legge, con l'annotazione se la eventuale assenza di qualcuno di essi fu, o non, giustificata;

c) l'intervento delle autorità di cui all'articolo 9 della legge;

d) l'elenco nominativo degli ufficiali giudicati; per ognuno di essi si riporta il numero dei voti favorevoli ed il numero dei voti contrari ottenuti nel giudizio con l'indicazione di chi ha emesso il voto, nonchè, per i soli ufficiali generali, la motivazione sintetica di ciascun voto.

La commissione speciale di cui agli articoli 7 e 11 della legge compila, per i propri lavori, appositi verbali firmati dal presidente e dal membro funzionante da segretario. Dai verbali debbono risultare le indicazioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *d*).

I verbali, unitamente agli altri documenti di cui al precedente articolo 4, sono trasmessi al Ministero per la guerra quando questo debba, a norma di legge, pronunciare il giudizio decisivo; per gli ufficiali generali tale giudizio sarà motivato ed espresso sul verbale della commissione.

Art. 7.

Gli specchi di proposta di avanzamento di cui all'articolo 12 della legge, sono conformi ai modelli *A* o *B* (per gli ufficiali in servizio permanente) e *C* o *D* (per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo e per quelli in congedo) allegati al presente regolamento.

Ciascuna autorità giudicatrice appone un « sì » oppure un « no » a fianco dei vari quesiti contenuti negli specchi suddetti ed esprime il proprio giudizio di avanzamento nei riguardi dell'ufficiale, fino al grado di colonnello, incluso, scrivendo « prescelto » oppure « non prescelto » a fianco del giudizio sull'avanzamento.

Per l'ufficiale in servizio permanente, qualora l'accertamento in ordine al primo quesito risulti sfavorevole, il secondo e il terzo quesito, nel modello *A*, e il secondo quesito, nel modello *B*, vengono depennati e l'ufficiale è, senz'altro, dichiarato non prescelto per l'avanzamento.

Art. 8.

Per poter stabilire se l'ufficiale entri oppur no nel primo terzo o nella prima metà del ruolo di cui all'articolo 31 della legge, si deve aver riguardo alla posizione di ruolo occupata dall'ufficiale al momento in cui viene preso in esame per l'avanzamento.

L'ufficiale prescelto per l'avanzamento è iscritto, a cura del Ministero, sul quadro di avanzamento ad anzianità o a scelta ordinaria o speciale.

Nella prima parte del libretto personale dell'ufficiale prescelto deve essere inserita la seguente variazione:

« Prescelto e iscritto sul quadro d'avanzamento . . . . (ad anzianità, a scelta ordinaria o a scelta speciale) per l'anno 19..... ».

Per l'ufficiale non prescelto per l'avanzamento deve essere inserita la seguente variazione:

« Non prescelto per l'avanzamento . . . . per l'anno 19... ».

Per l'ufficiale trasferito nel ruolo mobilitazione, la variazione è la seguente:

« Trasferito nel ruolo mobilitazione a senso dell'articolo . . . della legge sull'avanzamento ».

Per l'ufficiale collocato fuori quadro o fuori organico, la variazione è la seguente:

« Collocato fuori quadro (o fuori organico) a senso dell'articolo . . . della legge sull'avanzamento.

Art. 9.

Nel caso previsto dall'articolo 16 della legge, l'ufficiale, entro sei mesi dalla data di partecipazione del provvedimento con cui viene sospesa la promozione, è preso nuovamente in esame per l'avanzamento, ma non ripete gli esami o esperimenti o il corso valutativo nè si procede, nei suoi confronti a nuova valutazione dei titoli.

Art. 10.

L'ufficiale, che rinuncia all'avanzamento prima di essere preso in esame, deve rilasciare dichiarazione scritta al proprio comandante di corpo o capo servizio o all'autorità da cui direttamente dipende, senza che sia necessario che egli precisi i motivi della rinuncia. La dichiarazione di rinuncia va redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero.

L'autorità di cui sopra trasmette la dichiarazione dell'ufficiale al Ministero e, dalla data della dichiarazione stessa, l'ufficiale è considerato come non prescelto per l'avanzamento.

In conseguenza, per l'ufficiale che rinuncia all'avanzamento, non si compila specchio di classifica nè specchio di avanzamento.

Nella parte prima del libretto personale dell'ufficiale, che ha rinunciato all'avanzamento, deve essere inserita la seguente variazione:

« Non prescelto per l'avanzamento . . . . (ad anzianità, a scelta ordinaria, ecc.) per l'anno 19... perchè ha rinunciato all'avanzamento ».

Nel caso di ufficiale già prescelto, che rinunci all'avanzamento, la variazione da inserire è la seguente:

« Già prescelto per l'avanzamento . . . . (ad anzianità, a scelta ordinaria, ecc.), ha rinunciato all'avanzamento stesso per l'anno 19...; pertanto è considerato non prescelto per l'avanzamento . . . . (ad anzianità, a scelta ordinaria, ecc.).

Art. 11.

L'ufficiale che, per malattia o per gravissimi motivi, non sia in condizioni di presentarsi al corso valutativo, agli esperimenti o agli esami; ovvero se, presentatosi, non si trovi in condizioni di ultimarli, può essere autorizzato, dal Ministro per la guerra, a frequentare il corso valutativo o a sostenere gli esprimenti o esami immediatamente successivi, ma non riprende — se scavalcato da altri pari grado meno anziani — il posto che gli sarebbe spettato se avesse frequentato, a suo tempo, il corso valutativo o sostenuti gli esperimenti o gli esami.

L'autorizzazione suddetta è concessa dal Ministro per la guerra, su proposta motivata delle autorità gerarchiche o del

presidente della commissione per il corso valutativo, gli esperimenti o gli esami.

In caso di malattia si devono allegare alla proposta i necessari documenti sanitari.

Qualora l'ufficiale — in seguito a ferita o lesione o malattia, riportata in servizio e per motivi di servizio, riconosciuti validi dal Ministro per la guerra — non possa presentarsi al corso valutativo, agli esperimenti o agli esami, ovvero, se presentatosi, non si trovi in condizioni di ultimarli, è rimandato al corso valutativo, agli esperimenti o agli esami immediatamente successivi e — se scavalcato da altri pari grado meno anziani — riprende il posto che gli sarebbe spettato.

Qualora l'ufficiale non possa presentarsi al corso valutativo, agli esperimenti o agli esami per comprovate eccezionali esigenze di servizio, riconosciute valide dal Ministro per la guerra, è rimandato al corso valutativo, agli esperimenti o agli esami immediatamente successivi e — se scavalcato da altri pari grado meno anziani — riprende il posto che gli sarebbe spettato.

In tutti i casi previsti dal presente articolo rimane ferma l'applicazione della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 18 della legge.

Art. 12.

Le ragioni che inducono a sospendere la classifica o il giudizio, a norma dell'articolo 19 della legge, debbono essere specificate in modo chiaro sullo specchio di classifica o sullo specchio di proposta di avanzamento, a seconda dei casi.

L'ufficiale deve essere in ogni caso classificato o giudicato nel termine massimo di sei mesi dalla data della sospensiva di cui al comma precedente, data riferita alla pronuncia dell'ultima autorità giudicatrice o di classifica.

Art. 13.

Annualmente il Ministro per la guerra fa conoscere, con pubblicazione sul *Giornale militare ufficiale*, entro quali limiti di anzianità debbono essere compresi gli ufficiali (esclusi i generali in servizio permanente) da prendere in esame per l'iscrizione sui quadri di avanzamento indicando altresì su quale quadro gli ufficiali debbono essere iscritti.

Gli ufficiali prescelti sono iscritti sul quadro di avanzamento ad anzianità o a scelta ordinaria sotto la data del primo gennaio dell'anno in cui il quadro ha inizio.

Per gli ufficiali presi in esame dopo il rientro dall'aspettativa, dalla disponibilità, dalla sospensione dall'impiego o dal grado, la data di iscrizione sul quadro di avanzamento non può mai essere anteriore a quella della loro cessazione dalle posizioni suddette.

Per l'iscrizione sui quadri di avanzamento a scelta speciale si applicano le norme di cui ai commi precedenti; ma la data di iscrizione sul quadro non può essere anteriore a quella sotto la quale l'ufficiale ha acquisito il titolo alla scelta speciale.

Art. 14.

Nei ruoli e per i gradi nei quali l'avanzamento ha luogo esclusivamente ad anzianità o esclusivamente a scelta ordinaria, la promozione spetta, di mano in mano che si fa vacante un posto devoluto all'avanzamento, al primo iscritto sul rispettivo quadro, salvo il caso previsto dall'articolo 94 della legge.

Qualora l'ufficiale primo iscritto sul quadro non possa essere promosso, per non aver compiuto il periodo di comando o di servizio di cui all'articolo 32 della legge, l'avanzamento è devoluto all'ufficiale che lo segue in ordine di iscrizione sul quadro ed ha compiuto il periodo di comando o di servizio di cui sopra.

Art. 15.

Nel caso previsto dal penultimo comma dell'articolo 20 della legge, la proposta per la ripresa in esame dell'ufficiale, ai fini della cancellazione dal quadro di avanzamento, può partire da una qualsiasi delle autorità giudicatrici o di classifica; ma, in ogni caso, la procedura deve essere completa, a cominciare dall'autorità che si deve pronunciare inizialmente in primo grado.

Le modalità da osservare sono quelle stabilite per l'avanzamento; però il giudizio di ciascuna autorità deve essere riportato sullo specchio di proposta di cancellazione dal quadro di avanzamento conforme al modello *E*, allegato al presente regolamento, e deve essere concretato nella formula:

« Accertato che l'ufficiale non possiede tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore, lo giudico non meritevole di rimanere iscritto sul quadro di avanzamento . . . . (ad anzianità o a scelta ordinaria o a scelta speciale) e ne propongo la cancellazione, a norma dell'articolo 20 della legge sull'avanzamento ».

Quando il giudizio risulti favorevole all'ufficiale, la formula è la seguente:

« Accertato che l'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore, lo giudico meritevole di rimanere iscritto sul quadro di avanzamento . . . . (ad anzianità, o a scelta ordinaria od a scelta speciale) ».

L'autorità che si pronuncia per prima deve unire allo specchio modello *E* un rapporto particolareggiato a spiegazione e conferma del proprio giudizio. Le altre autorità o confermano il rapporto di cui sopra o, altrimenti, compilano quel diverso rapporto che ritengano più rispondente al caso.

Per gli ufficiali generali non si compila il modello *E*, ma il giudizio della commissione centrale di avanzamento è riportato sul verbale della seduta e il Ministro pronuncia il giudizio decisivo sul verbale stesso della commissione.

L'ufficiale che, in conseguenza del giudizio decisivo, sia dichiarato passibile della cancellazione dal quadro di avanzamento, è senz'altro cancellato dal quadro stesso e dichiarato non prescelto per l'avanzamento.

Tale provvedimento deve effettuarsi entro un mese dalla data in cui ebbe termine la procedura di proposta di cancellazione dal quadro.

Nella parte prima del libretto personale dell'ufficiale deve essere inserita la seguente variazione:

« Cancellato dal quadro di avanzamento ..... per l'anno 19... e considerato non prescelto per l'avanzamento a norma dell'articolo 20 della legge sull'avanzamento ».

Qualora l'ordine di prendere in esame l'ufficiale per la cancellazione dal quadro parta da un'autorità superiore a quella che deve inizialmente pronunciarsi in primo grado, i fatti e le cause che hanno determinato l'ordine stesso debbono essere portati, per via gerarchica e senza esprimere alcun giudizio, a conoscenza della predetta autorità affinchè questa, sulla scorta di tali risultanze, possa pronunciare il proprio giudizio sullo specchio modello *E*.

Art. 16.

Tutte le comunicazioni di cui all'articolo 22 della legge sono effettuate dal Ministero della guerra alle competenti autorità militari, le quali provvedono, a loro volta, perchè sia data — per via gerarchica — partecipazione delle comunicazioni stesse agli ufficiali interessati.

Per l'ufficiale proposto per la cancellazione dal quadro di avanzamento e per quello che si venga a trovare nella condizione di cui all'articolo 19 della legge, l'ultima autorità, qua-

lora si pronunci per la cancellazione dal quadro o per la sospensione della classifica o del giudizio di avanzamento, deve riassumere in apposita sintetica « motivazione » le ragioni che l'hanno indotta a proporre la cancellazione dal quadro o a sospendere la classifica o il giudizio. Tale « motivazione » è comunicata all'ufficiale interessato.

Le competenti autorità militari dànno assicurazione, al Ministero, delle effettuate comunicazioni agli ufficiali interessati.

PARTE II.

DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO.

Art. 17.

In relazione agli articoli 25, 27 e 28 della legge, ciascun posto si considera vacante nei diversi gradi:

a) dal giorno successivo a quello del decesso, nel caso di morte;

b) dal giorno successivo a quello in cui l'ufficiale raggiunge l'età pel proprio ruolo e grado, nel caso di cessazione dal servizio;

c) dal giorno in cui l'ufficiale compie l'età stabilita dall'articolo 35 della legge, nel caso di trasferimento nel ruolo mobilitazione o di collocamento fuori quadro in applicazione del limite di comando, salvo il disposto dell'ultimo comma del predetto articolo 35;

d) in tutti gli altri casi, dalla data del decreto Reale oppure del decreto ministeriale con cui viene sanzionata la variazione che dà luogo alla vacanza; tranne che non sia diversamente specificato nel decreto stesso.

Quando una delle vacanze di cui sopra è ripianata con promozione, tutte le vacanze conseguenziali, cui essa dà luogo nei gradi inferiori, debbono intendersi avvenute sotto la data in cui si è verificata la vacanza originaria.

Art. 18.

Qualora, eccezionalmente, venga a risultare che una vacanza si sia verificata in un determinato grado sotto una data anteriore a quella dell'anzianità attribuita all'ufficiale ultimo iscritto nel ruolo di quel medesimo grado, la vacanza deve intendersi costituita sotto la data di anzianità di detto ufficiale.

La stessa disposizione si applica nei confronti delle vacanze conseguenziali nei gradi inferiori.

Art. 19.

L'ufficiale, che, in applicazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 33 della legge, sia investito dell'incarico del grado superiore, occupa una vacanza in quest'ultimo grado e costituisce vacanza nel proprio grado.

Dalla data di decorrenza dell'incarico detto ufficiale cessa di essere iscritto sul quadro di avanzamento e prende posto, col grado che riveste, nel ruolo del grado superiore. Quando raggiunge il minimo di permanenza fissato per il grado che riveste, consegue la promozione, senza che occorra alcuna altra procedura di avanzamento anche se — nel periodo intercorso fra la data in cui ebbe l'incarico e quella in cui consegue la promozione — sia stato raggiunto dal limite di comando.

Per determinare la data sotto la quale l'ufficiale raggiunge il minimo di permanenza di cui sopra, si tiene conto della eventuale deduzione di anzianità che egli abbia subìto, o debba subire, a norma della legge sullo stato degli ufficiali.

L'ufficiale investito dell'incarico del grado superiore, in applicazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 33 sopracennato, percepisce lo stipendio e il supplemento di servizio attivo, nonchè tutte le indennità, nella misura fissata in relazione al grado che effettivamente riveste.

L'incarico del grado superiore è conferito con decreto Reale.

Art. 20.

L'iniziativa di proporre l'ufficiale per il collocamento fuori quadro o fuori organico di cui all'articolo 30-*bis* della legge, può partire da una qualsiasi delle autorità giudicatrici o di classifica, ma, in ogni caso, la procedura deve essere completa, a cominciare dall'autorità che deve pronunciarsi inizialmente in primo grado.

Lo svolgimento della procedura si effettua con le stesse norme di cui al quarto, quinto e ultimo comma dell'articolo 15 del presente regolamento.

Il giudizio di ciascuna autorità deve essere riportato sullo specchio modello *L* allegato al presente regolamento e deve essere concretato nella formula:

« Accertato che l'ufficiale non possiede i requisiti per adempiere alle funzioni del grado superiore, lo propongo per il collocamento . . . . (fuori organico, se capitano, maggiore o tenente colonnello; fuori quadro, se ufficiale di grado superiore a tenente colonnello), a norma dell'art. 30-*bis* della legge sull'avanzamento ».

Quando il giudizio risulti favorevole all'ufficiale la formula è così concretata:

« Accertato che l'ufficiale possiede i requisiti per adempiere alle funzioni del grado superiore, lo giudico meritevole di rimanere nel ruolo del servizio permanente effettivo cui attualmente appartiene ».

Nella parte prima del libretto personale dell'ufficiale che, in conseguenza del giudizio decisivo, debba essere collocato fuori quadro o fuori organico, sarà inserita la seguente variazione:

« Collocato . . . . (fuori quadro o fuori organico) a norma dell'articolo 30-*bis* della legge sull'avanzamento ».

Art. 21.

I trenta colonnelli prescelti delle varie armi, cui spetta, entro ogni anno, la promozione al grado di generale di brigata a senso del terzo comma dell'articolo 37 della legge, sono iscritti in un apposito ruolo, in ordine di anzianità assoluta e relativa.

Di volta in volta che si formi una vacanza nel grado di generale di brigata è promosso il colonnello più anziano fra gli iscritti nell'elenco di cui al comma precedente.

Allo stesso modo si procede per ricoprire gli ultimi cinque posti di generale che il Ministero ripartisce fra le varie armi e per le promozioni dei colonnelli da effettuare in eccedenza ai trenta posti suddetti in applicazione del quarto comma del citato articolo 37.

Art. 22.

I ruoli di comando dei colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — oltre l'indicazione dell'anno di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo — debbono contenere l'indicazione dell'anzianità di spalline la quale:

— per i colonnelli che non hanno fruito di scelta o subìto ritardi di carriera, è eguale alla data di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo;

— per i colonnelli che hanno fruito di scelta o subìto ritardi di carriera è determinata con le norme contenute nel penultimo comma dell'articolo 37 della legge.

Art. 23.

Le promozioni a tenente generale dei generali di brigata di cui al terzo comma dell'articolo 41 della legge si effettuano

fino a quando non siano stati ricoperti i due posti di tenente generale stabiliti dal quarto comma dell'articolo citato.

Finchè i due suddetti tenenti generali rimangono in servizio, nessun altro generale di brigata di cui al terzo comma dell'articolo suindicato può essere promosso al grado di tenente generale e il generale di brigata non prescelto per il grado di generale di divisione è collocato fuori quadro anche se ricopra una delle cariche indicate nel terzo comma suddetto.

I tenenti generali provenienti dai generali di brigata di cui al citato terzo comma non sono ulteriormente presi in esame per l'avanzamento e rimangono in servizio fino al raggiungimento dei limiti di comando, purchè continuino ad occupare una delle cariche di cui al citato articolo 41 della legge.

Cessando dalla carica prima del raggiungimento dei limiti di comando, sono collocati fuori quadro.

Art. 24.

Le commissioni di cui all'articolo 47 della legge sono nominate dal Ministro per la guerra e sono composte dai seguenti ufficiali in servizio permanente:

a) per i capitani:

un generale di corpo d'armata (anche se avente rango di generale di corpo d'armata designato per il comando d'armata), presidente;

quattro generali promiscuamente di divisione e di brigata oppure quattro generali dell'uno o dell'altro grado, membri.

Disimpegna le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un colonnello, in servizio permanente o riassunto in servizio sedentario quale invalido di guerra;

b) per i maggiori e i tenenti colonnelli:

un generale comandante designato d'armata, presidente;

un generale di corpo d'armata (o di divisione), membro;

tre generali promiscuamente di divisione e di brigata oppure tre generali dell'uno o dell'altro grado, membri.

Disimpegna le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un colonnello in servizio permanente o riassunto in servizio sedentario quale invalido di guerra.

In ambedue le commissioni uno dei membri, designato dal Ministero, è sostituito da un generale dell'arma dei carabinieri Reali o da un generale medico o da un generale commissario o dal colonnello capo del corpo di amministrazione o dal colonnello capo del corpo veterinario, rispettivamente quando le commissioni classificano ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali o ufficiali medici e chimici farmacisti o ufficiali di commissariato e di sussistenza o ufficiali di amministrazione o ufficiali veterinari; il membro che è sostituito può anche non essere lo stesso per tutti i casi suddetti.

Il generale dell'arma dei carabinieri Reali, il generale medico e il generale commissario di cui al precedente comma possono avere anche grado diverso da quello ricoperto dal generale che essi sostituiscono.

L'ufficiale generale che ha espresso l'ultimo punteggio sugli specchi di classifica dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo e riassunti dà al presidente della commissione i chiarimenti che gli vengono richiesti o che egli stesso ritiene opportuno di fornire.

La classifica è effettuata con le modalità appresso indicate.

Per ogni seduta la commissione compila un verbale firmato dal presidente e dal segretario della commissione.

Dal verbale deve risultare:

a) l'intervento dei componenti la commissione;

b) l'elenco nominativo degli ufficiali classificati con a fianco i punti decisivi parziali e totale.

Ciascun punto decisivo parziale è dato dal quoziente fra la somma dei singoli punti parziali attribuiti da ciascun componente la commissione e il numero dei componenti la commissione stessa.

Il punto decisivo totale è dato dalla somma dei punti decisivi parziali.

Le votazioni sui quesiti relativi ai punti minimi e le assegnazioni dei punti parziali sono effettuate dai componenti la commissione in ordine inverso di grado e di anzianità.

Nei casi in cui siano prescritti punti minimi per la presa in esame ai fini dell'avanzamento il presidente della commissione apre la votazione sul seguente quesito: « Merita oppur no, l'ufficiale, di raggiungere il punto minimo prescritto? ».

La votazione si effettua a maggioranza.

Successivamente la commissione procede all'assegnazione del punto decisivo parziale. Qualora la votazione di cui ai due commi precedenti sia riuscita favorevole all'ufficiale e il punto decisivo parziale risulti inferiore al minimo prescritto si intende che l'ufficiale abbia riportato il punto minimo stesso; qualora la votazione di cui ai due commi precedenti sia riuscita sfavorevole all'ufficiale e il punto decisivo parziale risulti superiore al minimo prescritto, si intende che l'ufficiale abbia riportato il punto immediatamente inferiore al minimo stesso.

I punti decisivi parziali e totale, attribuiti dalla commissione, sono segnati, per ogni ufficiale, sullo specchio conforme al modello *H* allegato al presente regolamento.

Il verbale delle sedute della commissione e gli specchi di classifica sono trasmessi al Ministero della guerra (Gabinetto).

Il Ministero (Direzione generale personale ufficiali) provvede successivamente alla partecipazione di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

Art. 25.

Il Ministero della guerra pubblica nel *Giornale militare ufficiale* l'elenco degli ufficiali che debbono partecipare al corso valutativo o agli esami o agli esperimenti, nonchè l'elenco degli ufficiali nei cui confronti si deve procedere alla valutazione dei titoli.

Il presidente della commissione per il corso valutativo, gli esami, gli esperimenti o la valutazione dei titoli invia al Ministero della guerra (Gabinetto) i verbali e l'elenco nominativo degli ufficiali esaminati con a fianco di ciascuno i risultati ottenuti nel corso valutativo, negli esami, negli esperimenti o nella valutazione dei titoli.

Art. 26.

Ogni anno il Ministro determina e fa conoscere i limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali da designare per l'ammissione agli esami a scelta speciale e a quelli di concorso per l'Istituto superiore di guerra.

Art. 27.

Le designazioni di cui all'articolo 59 della legge debbono pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) entro i termini annualmente fissati dal Ministero stesso.

I nomi degli ufficiali ammessi agli esami per la scelta speciale o a quelli di concorso per l'istituto superiore di guerra sono pubblicati sul *Giornale militare ufficiale* a cura del Ministero della guerra.

Per la designazione si compila una proposta su apposito modello conforme a quello allegato al presente regolamento (modello *F*). Alla proposta si allega, per i soli capitani e maggiori, lo specchio di classifica modello *H*.

Qualora l'ufficiale abbia fatto domanda di essere designato, alla proposta di cui sopra è allegata anche la domanda.

Il giudizio emesso dall'ultima autorità è decisivo. Le proposte e le domande, che non riportano giudizio decisivo favorevole da parte di tale autorità, non hanno ulteriore corso e non sono inoltrate al Ministero; quelle che riportano giudizio decisivo favorevole sono trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali).

Gli specchi di classifica dei capitani e maggiori sono sottoposti all'esame dell'apposita commissione, incaricata di assegnare i punti decisivi. Sono ammessi agli esami solamente i capitani e i maggiori che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi parziali e totale all'uopo stabiliti.

Art. 28.

Il Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) iscrive su un apposito registro, diviso per armi, corpi, servizi e gradi, gli ufficiali che hanno acquistato titolo per l'avanzamento a scelta speciale e, annualmente, entro i termini da esso stesso fissati, richiede alle autorità giudicatrici o di classifica:

a) per i tenenti: lo specchio di proposta di avanzamento;

b) per i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli: lo specchio di classifica.

L'ufficiale che non raggiunge i punti decisivi di classifica viene ripreso in esame negli anni successivi, mediante nuova classifica, ai fini dell'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta speciale in vigore negli anni stessi.

Lo specchio di classifica compilato in occasione della presa in esame per l'avanzamento a scelta speciale è valido a tutti gli effetti per la presa in esame ai fini dell'avanzamento ad anzianità o a scelta ordinaria qualora l'ufficiale risulti già compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento ad anzianità o a scelta ordinaria.

Art. 29.

L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento a scelta speciale acquista diritto alla promozione, nei limiti fissati dall'articolo 60 della legge, quando entra nell'aliquota prescritta dalla legge stessa, dopo aver dedotto dal ruolo:

a) i pari grado di lui più anziani che, a termine dell'articolo 27 della legge, hanno formato vacanza fino al giorno, incluso, in cui l'ufficiale promovibile a scelta speciale entra nell'aliquota o che nell'anno debbono essere collocati fuori quadro in applicazione dell'articolo 35 della legge;

b) i pari grado di lui più anziani, cui spetti la promozione ad anzianità o a scelta ordinaria, per l'esistenza di posti resisi vacanti nel grado superiore nel giorno in cui si effettua il computo; avvertendo che tale detrazione deve effettuarsi soltanto fino a che l'ufficiale promovibile a scelta speciale raggiunga l'aliquota prescritta dalla legge.

Art. 30.

Qualora un ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento a scelta speciale sia entrato nell'aliquota di ruolo prescritta dalla legge, ma non possa essere promosso perchè non ha compiuto il periodo di comando o di servizio di cui all'articolo 32 della legge, la promozione è devoluta ad altro pari grado iscritto sul quadro a scelta speciale che sia entrato nell'aliquota di ruolo prescritta dalla legge stessa ed abbia il requisito di cui sopra.

Nel caso in cui nessun ufficiale iscritto sul quadro a scelta speciale possa essere promosso, per mancanza dei requisiti su indicati, la promozione è devoluta al primo iscritto sul quadro di avanzamento ad anzianità o a scelta ordinaria.

Qualora l'ufficiale si trovi contemporaneamente in turno di promozione a scelta speciale e ad anzianità o a scelta ordinaria e la vacanza debba essere attribuita all'avanzamento ad anzianità (o a scelta ordinaria), la promozione è conferita a scelta speciale ma — agli effetti dell'ordine d'intercalazione di cui all'articolo 60 della legge — si considera come attribuita ad anzianità (o a scelta ordinaria).

Art. 31.

Il titolo di cui alla lettera *a*) o *b*) dell'articolo 58 della legge, conseguito per l'avanzamento a scelta speciale a un determinato grado, sostituisce, a tutti gli effetti, il corso valutativo, gli esperimenti o gli esami prescritti per l'avanzamento ad anzianità o a scelta ordinaria al grado stesso.

Art. 32.

Il conseguimento da parte degli ufficiali inferiori del brevetto di osservatore dall'aeroplano è regolato dalle norme stabilite dal Ministro per la guerra di concerto con il Ministro per l'aeronautica e dal bando di concorso che, annualmente, indice il Ministro per la guerra.

Il vantaggio di brevetto da parte degli ufficiali di cui sopra è subordinato, oltre che al conseguimento del brevetto, ai risultati ottenuti in un successivo periodo di volo presso le squadriglie per il Regio esercito.

Art. 33.

I vantaggi di cui all'articolo 65 della legge sono concessi al tenente e al capitano, che abbiano già ottenuto il vantaggio di brevetto in base al disposto dell'articolo 32 del presente regolamento, dopo aver compiuto, con esito favorevole in tre anni diversi, e per un periodo di tempo, per ogni anno, non inferiore a un mese continuativo, tre successivi periodi di volo come osservatori presso le squadriglie per il Regio esercito dislocate in Patria, presso le quali saranno comandati dal Ministero della guerra con disposizioni particolari da emanarsi annualmente.

L'ufficiale deve, in ciascuno dei periodi di volo anzidetti, aver compiuto non meno di trenta ore di volo, ivi comprese quelle impiegate in non meno di quindici esercitazioni di aerocooperazione.

L'ufficiale osservatore assegnato alle squadriglie in colonia può conseguire lo stesso vantaggio, purchè abbia compiuto, con esito favorevole, due anni di servizio di volo in colonia e uno degli anzidetti periodi di volo in Patria.

I voli di guerra compiuti in Africa orientale italiana dagli ufficiali osservatori sono considerati equivalenti alle esercitazioni di aero-cooperazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 34.

Per essere ammesso ai periodi di volo di cui al precedente articolo 33 è necessario che l'ufficiale già fornito di brevetto:

a) abbia riportato giudizi favorevoli circa le qualità professionali come ufficiale in servizio nell'arma alla quale appartiene e abbia ottimi precedenti disciplinari;

b) risulti idoneo nella visita psicofisiologica, alla quale sarà sottoposto secondo gli ordini che il Ministro per la guerra emanerà di concerto con quello per l'aeronautica.

Per l'ammissione al secondo e al terzo periodo di volo è inoltre necessario che l'ufficiale abbia compiuto il numero di ore di volo e di esercitazioni prescritte dal precedente articolo 33 e abbia riportato rapporti favorevoli.

Nel decidere per l'ammissione di cui ai commi precedenti si dovrà altresì tener conto degli altri brevi richiami che siano stati eventualmente ordinati dai comandi di corpo d'armata.

Ogni anno, quando debbano essere comandati gli ufficiali per i periodi di volo di cui al precedente articolo 33, una commissione speciale, nominata dal Ministro per la guerra, esaminerà in relazione alla suindicata lettera *a*) i docu-

menti personali degli ufficiali e proporrà i nomi dei prescelti da sottoporre alla visita di cui alla precedente lettera *b*) prima di essere inviati alle squadriglie.

Art. 35.

I vantaggi di carriera con spostamento di posti nel ruolo fissati dagli articoli 64 e 65 della legge sono conferiti sotto la data in cui l'ufficiale ha maturato il titolo.

Art. 36.

L'ufficiale che, trovandosi nella condizione di cui all'articolo 68 della legge, debba passare dal proprio grado a quello superiore non può essere promosso se non ha sostenuto in precedenza, con esito favorevole, il corso valutativo o gli esperimenti, nei casi in cui siano prescritti. Egli occupa, con la promozione, la prima vacanza riservata all'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria.

Se l'ufficiale è in possesso di uno dei titoli per l'avanzamento a scelta speciale non sostiene il corso valutativo o gli esperimenti di cui sopra, e — salvo il disposto degli ultimi due commi dell'articolo 68 della legge — è promosso quando si verifichi la prima vacanza devoluta all'avanzamento a scelta speciale.

Art. 37.

Gli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio e del servizio tecnico automobilistico, oltre che essere iscritti nei ruoli dei generali e nei ruoli di comando dell'arma di provenienza, sono iscritti in ruoli distinti per ciascun servizio.

Agli effetti di cui al titolo IX della legge, per ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni e del servizio studi ed esperienze del genio s'intendono tanto quelli assegnati definitivamente ai servizi suddetti quanto quelli che, in base alle disposizioni in vigore prima dell'emanazione della legge stessa, avevano la qualifica di « permanentemente aggregati ».

Art. 38.

L'accertamento dell'idoneità alla carica superiore (fino a quella di capo reparto) per gli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni, compresi i permanentemente aggregati, viene fatto annualmente da una commissione, nominata dal Ministro per la guerra, così composta:

un generale di corpo d'armata, presidente;

direttore superiore del servizio tecnico armi e munizioni, membro;

un ufficiale generale del servizio tecnico suddetto, membro;

un ufficiale generale addetto all'ispettorato dell'artiglieria, membro.

Quando la commissione debba procedere all'accertamento dell'idoneità alle cariche degli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni, in servizio presso il servizio chimico militare, l'ufficiale generale del servizio tecnico suddetto è sostituito dal direttore del servizio chimico militare.

Funziona da segretario, senza diritto a voto, un colonnello del servizio tecnico armi e munizioni.

La predetta commissione delibera con votazione palese e a maggioranza assoluta di voti; la votazione avviene in ordine inverso di grado e di anzianità.

Nel caso di parità di voti, il giudizio è a favore dell'ufficiale preso in esame.

Il giudizio decisivo per l'idoneità alle cariche di direttore, direttore principale e capo reparto spetta al Ministro per la guerra il quale pronuncia altresì il giudizio decisivo per i tenenti colonnelli e i maggiori non prescelti per la carica di vice direttore o di capo sezione.

La disposizione dell'articolo 21, lettera *c*), della legge s'intende riferita solo ai casi in cui la promozione ha per conseguenza necessaria l'assunzione della carica superiore.

Art. 39.

L'accertamento della idoneità alla carica superiore (fino a quella di capo reparto) per gli ufficiali del servizio studi ed esperienze del genio, è affidato a una commissione, nominata dal Ministro per la guerra, così composta:

un generale di corpo d'armata, presidente;

direttore superiore del servizio studi ed esperienze del genio, membro;

un maggiore generale del servizio suddetto, capo reparto, membro.

Funziona da segretario, senza diritto a voto, un colonnello del servizio studi ed esperienze del genio.

La suddetta commissione delibera con votazione palese e a maggioranza assoluta di voti; la votazione avviene in ordine inverso di grado e di anzianità.

Per il rimanente si applicano le disposizioni degli ultimi due commi dell'articolo precedente.

Art. 40.

L'accertamento della idoneità alla carica superiore (fino a quella di direttore o di capo divisione) per gli ufficiali assegnati al servizio tecnico automobilistico, viene fatto annualmente da una commissione, nominata dal Ministro per la guerra, così composta:

un generale di corpo d'armata, presidente;

un generale del servizio studi ed esperienze del genio, membro,

ispettore del materiale automobilistico, membro.

Funziona da segretario, senza diritto a voto un colonnello del servizio tecnico automobilistico.

La predetta commissione delibera con votazione palese e a maggioranza assoluta di voti: la votazione avviene in ordine inverso di grado e di anzianità.

Il giudizio decisivo per l'idoneità alle cariche di direttore o di capo divisione spetta al Ministro per la guerra il quale pronuncia altresì il giudizio decisivo per i tenenti colonnelli e i maggiori dichiarati non prescelti per la carica di vice direttore o di capo sezione.

Per gli ufficiali di cui al presente articolo hanno vigore le norme di cui all'ultimo comma del precedente articolo 38.

Art. 41.

Per ogni riunione delle commissioni di cui ai precedenti articoli 38, 39 e 40 viene redatto un verbale nel quale dev'essere indicato il modo con cui si è effettuata la votazione il verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario della commissione.

Nel verbale deve risultare l'elenco nominativo degli ufficiali giudicati riportando, per ciascuno, il numero di voti favorevoli e contrari ottenuti nel giudizio.

Il verbale è trasmesso al Ministero della guerra (Gabinetto). Il Ministero stesso (Direzione generale personale ufficiali) provvede a comunicare agli ufficiali interessati i giudizi che li riguardano, con le modalità di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

Art. 42.

Gli ufficiali dei depositi cavalli stalloni e quelli dei centri rifornimento quadrupedi, oltre che essere iscritti nei ruoli di comando dell'arma cui appartengono, sono anche iscritti in due distinti ruoli: uno per i depositi cavalli stalloni e uno per i centri rifornimento quadrupedi.

Salvo il disposto dell'articolo 11 del presente regolamento, il vice direttore dei centri rifornimento quadrupedi, che non

sostenga l'esame prescritto dal secondo comma dell'articolo 91 della legge, è considerato come se avesse rinunciato alla carica e quindi è dichiarato *non prescelto* per la carica di direttore.

Art. 43.

La proposta di avanzamento a scelta per meriti eccezionali, di cui all'articolo 94 della legge, può essere promossa in qualunque momento dell'anno dall'autorità giudicatrice o di classifica di primo grado dalla quale l'ufficiale dipende.

A tal uopo, detta autorità illustra e documenta, nella relazione, i fatti militari compiuti, i servizi resi all'esercito, nonchè le spiccatissime qualità morali, intellettuali, militari e di cultura che costituiscono condizione necessaria perchè l'ufficiale possa essere proposto per l'avanzamento eccezionale.

Le successive autorità giudicatrici o di classifica debbono esprimere in merito alla proposta il loro parere motivato.

Per l'ulteriore svolgimento della procedura si osservano le norme di cui al terzo comma dell'articolo 94 della legge.

Art. 44.

La proposta di cui al precedente articolo, deve riassumere in apposita « motivazione », formulata in termini precisi e sintetici, i titoli e le azioni di merito che, ad avviso dell'autorità competente, giustificano la proposta stessa.

La commissione centrale di avanzamento, quando si esprima favorevolmente in merito alla detta proposta, si pronuncia anche sulla relativa « motivazione » o confermando quella come sopra proposta o altrimenti formulando quella diversa che ritenga più rispondente al caso.

Il Ministro per la guerra, quando inoltri a S. M. il Re la speciale relazione prescritta dall'articolo 94 della legge, vi include la « motivazione » nella sua redazione definitiva. Tale motivazione è poi introdotta, come parte integrante, nel decreto Reale di promozione e riportata nel *bollettino ufficiale* all'atto della relativa pubblicazione.

Art. 45.

La designazione dei capitani e dei maggiori del ruolo di mobilitazione, per l'ammissione agli esami di avanzamento a scelta speciale di cui all'articolo 97 della legge, si effettua in modo analogo a quello stabilito dall'articolo 27 del presente regolamento.

Art. 46.

Quando il Ministro per la guerra determina e fa conoscere i limiti di anzianità di cui all'articolo 20 della legge, fa conoscere altresì i limiti di anzianità entro i quali deve trovarsi compreso l'ufficiale per far domanda, in base all'articolo 100 della legge stessa, di entrare a far parte del rispettivo ruolo di mobilitazione.

Art. 47.

La domanda di trasferimento nel ruolo di mobilitazione, presentata in base all'articolo 100 della legge, deve essere redatta su carta da bollo.

In merito a detta domanda, le autorità gerarchiche devono esprimere il loro esplicito parere sull'attitudine dell'ufficiale agli impieghi nel ruolo di mobilitazione.

L'ufficiale, compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, che presenti la domanda di cui sopra è sottoposto alla normale procedura di avanzamento (corso valutativo, esperimenti, esami o valutazione dei titoli, compresi).

Qualora la procedura di avanzamento non abbia avuto termine per qualsiasi motivo, alla data sotto cui l'ufficiale — in accoglimento della domanda suddetta — viene trasferito nel ruolo di mobilitazione, la procedura stessa non ha più corso e l'ufficiale è preso in esame, a suo turno, nel ruolo di mobilitazione.

Art. 48.

Nei casi previsti dagli articoli 101 e 102 della legge, per trasferire nel ruolo mobilitazione un maggior numero di capitani dei ruoli di comando *senza aumentare* il numero delle vacanze obbligatorie stabilito annualmente per tale grado nello stesso ruolo comando, il Ministro per la guerra, dopo aver determinato quali capitani debbano — nei limiti stabiliti dalle tabelle — essere promossi o trasferiti nel ruolo mobilitazione, accerta se ne rimangono altri da collocare fuori organico o fuori quadro per completare il numero di vacanze obbligatorie prescritte dalle tabelle.

In caso affermativo, trasferisce detti ufficiali nel ruolo mobilitazione fino al ripianamento dei posti vacanti in tale ruolo; nel caso che non sia possibile effettuare in tutto o in parte tale ripianamento, i posti ancora vacanti saranno colmati, con le stesse norme, negli anni successivi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i trasferimenti nel ruolo mobilitazione di un maggior numero di tenenti colonnelli o di maggiori nei casi previsti dai citati articoli 101 e 102.

Art. 49.

Gli ufficiali fuori quadro sono iscritti nei ruoli, ai quali appartenevano prima di essere collocati fuori quadro, subito dopo tutti gli ufficiali del servizio permanente effettivo del medesimo ruolo, arma o corpo.

Gli ufficiali fuori organico sono iscritti, nei ruoli di cui sopra, subito dopo gli ufficiali fuori quadro.

Art. 50.

Quando il Ministro per la guerra determina e fa conoscere i limiti di anzianità, di cui all'articolo 20 della legge, fa conoscere, altresì, i limiti entro i quali devono essere compresi gli ufficiali per poter inoltrare domanda di collocamento fuori quadro o fuori organico a norma dell'articolo 110 della legge stessa.

Su tali domande, redatte in carta legale, le autorità gerarchiche debbono esprimere il proprio motivato parere. Il Ministro per la guerra decide in merito all'accoglimento delle domande stesse dopo aver accertato che il numero totale delle vacanze sia inferiore a quello fissato per l'anno dalle tabelle annesse alla legge e possa, quindi, essere raggiunto con l'accoglimento delle domande medesime.

L'ufficiale compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, che presenti la domanda di cui sopra, è sottoposto alla normale procedura di avanzamento (corso valutativo, esperimenti, esami o valutazione dei titoli, compresi).

Qualora la procedura di avanzamento non abbia avuto termine per qualsiasi motivo, alla data sotto cui l'ufficiale — in accoglimento della domanda suddetta — viene collocato fuori quadro o fuori organico, la procedura stessa non ha più corso e l'ufficiale è preso in esame a suo turno, nella posizione di fuori quadro o di fuori organico.

Art. 51.

L'ufficiale fuori quadro o fuori organico è iscritto, se prescelto, su apposito quadro di avanzamento distinto per ruolo, arma, corpo o servizio.

Per la validità del quadro di avanzamento valgono le norme di cui all'articolo 20 della legge.

L'ufficiale dichiarato prescelto per l'avanzamento prima di essere collocato fuori quadro (d'autorità o a domanda) o fuori organico (a domanda) è iscritto sul quadro di avanzamento in vigore all'atto del suo collocamento nella posizione suddetta.

A detto ufficiale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 33 della legge, ma non quelle di cui agli articoli 32 e 35 della legge stessa.

PARTE III.

DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA RIASSUNTI IN SERVIZIO.

Art. 52.

Gli ufficiali riassunti in servizio, di cui all'articolo 111 della legge sono iscritti, in ordine di anzianità assoluta e relativa in ruoli distinti per arma, corpo e grado; ai fini dell'applicazione delle norme contenute nelle lettere *e*) e *f*) dell'articolo succitato, essi sono divisi, in ciascun grado, in due gruppi e cioè:

a) provenienti dal servizio permanente effettivo;

b) provenienti dalle categorie in congedo.

Salvo il caso della promozione per meriti speciali e di quella a scelta speciale per esami, l'ufficiale di cui al citato articolo, dichiarato prescelto per l'avanzamento, è promosso ad anzianità o a scelta ordinaria.

Per l'accertamento della promovibilità, ad anzianità o a scelta ordinaria o per meriti speciali, l'ufficiale riassunto in servizio non è sottoposto a esame o esperimento; mentre viene classificato nei gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello. E' del pari classificato nei gradi di capitano e di maggiore per l'accertamento della promovibilità a scelta speciale per esami.

L'accertamento della promovibilità ad anzianità o a scelta ordinaria è effettuato, dalle autorità giudicatrici di classifica, valutando il servizio sedentario in genere nonchè, in particolare, l'attitudine a coprire i posti indicati nell'articolo 2 del decreto Ministeriale 12 dicembre 1923-II [1].

L'ufficiale riassunto in servizio può essere promosso per meriti speciali non soltanto dopo aver conseguito le due promozioni ad anzianità o a scelta ordinaria di cui alla lettera *b*) dell'articolo 111 su citato, ma anche prima o dopo aver conseguito una delle promozioni suddette: fermo restando, in qualunque caso, il limite della promozione fino al grado di colonnello.

Il tenente, il capitano e il maggiore riassunti in servizio possono conseguire la promozione a scelta speciale per esami con le norme stabilite per i pari grado in servizio permanente effettivo, avvertendo:

a) che non si richiedono i periodi di comando o di servizio prescritti dagli articoli 32, 154 e 160 della legge. Però per l'applicazione degli articoli 154 e 160 della legge l'ufficiale riassunto deve aver tenuto lodevolmente il comando di reparto presso l'esercito operante per almeno tre mesi;

b) che il programma di esame è quello stesso stabilito per i pari grado in servizio permanente effettivo, escludendo però — per gli ufficiali riassunti in servizio delle varie armi — quella parte del programma che si riferisce all'accertamento della cultura tecnico-professionale e della capacità nel comando di reparto.

Gli ufficiali ciechi di guerra, riassunti in servizio, appartenenti alle varie armi sono dispensati dal sostenere le prove scritte eventualmente stabilite dal programma di esame; per le prove orali, che comprendono anche la discussione dei temi scritti, sono sottoposti — in luogo di tale discussione — ad interrogazioni, da parte della commissione, sugli argomenti contenuti nei programmi stabiliti per le prove scritte;

c) che la promozione si effettua quando entra nell'aliquota di ruolo, di cui agli articoli 61, 157 e 163 della legge, l'ufficiale in servizio permanente effettivo che precederebbe nel ruolo l'ufficiale riassunto in servizio. A tale scopo l'ufficiale riassunto in servizio si considera come collocato nel ruolo subito dopo il pari grado in servizio permanente effettivo della stessa anzianità dopo il quale sarebbe promosso ad anzianità o a scelta ordinaria in applicazione delle lettere *e*) e *f*) dell'articolo 111 della legge;

d) che la commissione esaminatrice è composta come segue:

un generale di divisione o di brigata, presidente;
tre colonnelli o tenenti colonnelli, membri;
un tenente colonnello o maggiore, segretario, senza diritto a voto.

Almeno uno dei membri deve appartenere all'arma o corpo degli ufficiali da esaminare. La commissione non si suddivide in sottocommissioni.

Per la promozione a scelta per meriti eccezionali di cui alla lettera *d*) dell'articolo 111 citato, il terzo o la metà del ruolo di anzianità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 94 della legge stessa si calcola considerando il colonnello riassunto in servizio come collocato nel ruolo;

a) subito dopo il pari grado della stessa anzianità che egli avrebbe seguito nel servizio permanente effettivo, qualora il colonnello riassunto in servizio provenga dagli ufficiali di tale categoria

b) subito dopo tutti i pari grado in servizio permanente effettivo della stessa anzianità, qualora il colonnello riassunto in servizio provenga dagli ufficiali della categoria in congedo.

Agli effetti della disposizione contenuta nella lettera *b*) del citato articolo 111, il tenente, il capitano o il maggiore riassunto in servizio si considera come collocato nel ruolo subito dopo il pari grado in servizio permanente effettivo della stessa anzianità dopo il quale sarebbe promosso ad anzianità o a scelta ordinaria in applicazione delle lettere *e*) e *f*) dell'articolo 111 suddetto.

Art. 53.

Gli ufficiali riassunti in servizio, di cui all'articolo 111 della legge, che sono compresi negli organici delle varie armi e corpi, conseguono la promozione soltanto quando si formi, come dalle tabelle annesse alla legge, la vacanza nel grado e nel ruolo nel quale sono compresi.

La promozione per meriti speciali del tenente colonnello e la promozione ad anzianità o a scelta ordinaria del tenente, capitano o maggiore si effettua con le limitazioni stabilite dalle lettere *e*) e *f*) del citato articolo 111.

Il tenente, il capitano e il maggiore dichiarati promovibili per meriti speciali o a scelta speciale per esami concorrono a coprire le vacanze, nel grado superiore, nella proporzione stabilita dagli articoli 60, 156 e 162 della legge e con l'osservanza della norma di cui al numero 1, comma primo, dell'articolo 62 della legge stessa.

Gli ufficiali riassunti in servizio che non sono, invece compresi negli organici delle varie armi e corpi, conseguono la promozione senza che occorra l'esistenza della vacanza, fermo restando l'applicazione della norma contenuta nel secondo comma del presente articolo e fermo restando il numero complessivo di detti ufficiali di cui agli articoli 43 del Regio decreto-legge 1 ottobre 1934-XII, n. 1723, sull'ordinamento del Regio esercito e 135 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

PARTE IV.

DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO.

Art. 54.

L'avanzamento ad anzianità, per gli ufficiali in congedo, ha luogo senza speciali esami, esperimenti o corso valutativo.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1923-II (circolare 745 del *Giornale militare ufficiale* 1923).

Art. 55.

Per gli ufficiali in congedo che, al momento della compilazione degli specchi di avanzamento, siano da almeno un mese in servizio presso enti o reparti dell'esercito, i giudizi in merito all'avanzamento sono pronunciati dalle stesse autorità stabilite per i pari grado del servizio permanente che appartengono agli enti o reparti suddetti, avvertendo, però, che i colonnelli, i tenenti colonnelli e i maggiori non sono sottoposti all'esame della commissione centrale di avanzamento.

Art. 56.

In relazione all'articolo 114, lettera *c*), della legge, l'ufficiale in congedo non può conseguire promozione se prima non siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità del corrispondente ruolo, non tenendo conto degli ufficiali comunque pretermessi all'avanzamento e, per i subalterni, anche dei pari grado non prescelti per l'avanzamento.

All'uopo gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e quelli del corpo automobilistico e dei servizi tecnici che, al momento dell'entrata in vigore della legge, appartenevano alle categorie in congedo, possono conseguire la promozione soltanto dopo che siano stati promossi gli ufficiali dei ruoli di comando di pari grado ed anzianità.

Gli ufficiali delle armi e corpo suindicati e quelli dei servizi tecnici che verranno transitati nelle categorie in congedo dopo l'entrata in vigore della legge, possono conseguire l'avanzamento soltanto dopo che siano stati promossi o abbiano cessato di appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo gli ufficiali di pari grado e anzianità del ruolo di comando o di mobilitazione, a seconda che provengano dall'uno o dall'altro ruolo.

Agli effetti di cui sopra gli ufficiali di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e quelli del corpo automobilistico, non provenienti dai ruoli del servizio permanente, sono considerati come appartenenti al ruolo di comando dell'arma o corpo ai quali appartengono.

Art. 57.

Per l'applicazione dell'articolo 115 della legge, l'iniziativa della proposta di promozione per meriti eccezionali deve partire da una autorità militare del Regio esercito, la quale fornisce alle autorità giudicatrici per l'avanzamento tutti gli elementi necessari perchè dette autorità possano pronunciare un sicuro parere in merito alla proposta stessa.

Art. 58.

Per l'applicazione dell'articolo 116 della legge, il comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale segnala al Ministero della guerra (Ufficio dei generali o Direzione generale personale ufficiali) gli ufficiali del Regio esercito che si trovano, a suo avviso, nelle condizioni di essere presi in esame ai fini dell'avanzamento per meriti eccezionali.

Il comando generale suddetto compila, per ogni ufficiale, un rapporto particolareggiato che è trasmesso, dal Ministero della guerra, alle competenti autorità giudicatrici del Regio esercito, perchè dette autorità possano esprimere un sicuro parere in merito all'avanzamento di cui sopra.

Art. 59.

Le autorità giudicatrici, nel prendere in esame per l'avanzamento l'ufficiale di cui all'articolo 118 della legge, debbono prescindere dal requisito dell'idoneità fisica e, per quanto concerne l'idoneità professionale, debbono tenere presenti le limitate e particolari possibilità d'impiego dell'ufficiale.

Art. 60.

Il comando di reparto mobilitato è considerato valido, per la promozione a tenente colonnello dell'ufficiale di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, semprechè il reparto stesso sia stato in zona di guerra.

Art. 61.

Il sottotenente, il tenente e il capitano di complemento, per poter essere prescelto per l'avanzamento, deve aver frequentato con esito favorevole il corso di istruzione e avere preso parte al periodo di esercitazioni sottoindicati:

a) *corso di istruzione*, consistente in conferenze di carattere illustrativo intercalate da istruzioni di carattere pratico secondo programmi e norme che saranno stabiliti dal Ministro per la guerra;

b) *periodo di esercitazioni*, consistente in alcune esercitazioni con i quadri e con le truppe, da svolgersi subito dopo il corso d'istruzione indicato nella lettera *a*) secondo programmi e norme che saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.

L'ufficiale, che non abbia potuto frequentare il corso di istruzione o il periodo di esercitazioni o entrambi, può far domanda di essere richiamato in servizio senza assegni per un periodo massimo di 12 giorni presso reggimenti, direzioni e uffici designati da ciascun comando di corpo d'armata per prendere parte durante il suddetto richiamo;

c) a uno speciale corso di istruzione;

d) a un periodo d' esercitazioni;

da svolgersi secondo programmi e norme che saranno stabiliti dal Ministro per la guerra. Il numero massimo annuale dei cennati richiami è fissato con la legge del bilancio.

Il periodo di richiamo è limitato al tempo occorrente per partecipare, rispettivamente, al corso di istruzione o al periodi di esercitazioni o ad entrambi. L'ufficiale deve inoltrare domanda di richiamo in servizio durante il tempo in cui si svolge il corso di istruzione o periodo di esercitazioni, indicati nelle lettere *a*) e *b*) ai quali l'ufficiale stesso era stato chiamato a partecipare.

L'ufficiale che non partecipi al corso di istruzione e al periodo di esercitazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) o neppure a quelli di cui alle lettere *c*) e *d*) è considerato come se avesse rinunciato all'avanzamento e quindi giudicato non prescelto. Nello specchio di avanzamento le autorità giudicatrici fanno menzione della mancata partecipazione al corso d'istruzione o al periodo di esercitazioni o ad entrambi.

Il sottotenente, il tenente o il capitano di complemento che rivesta grado di ufficiale nella Milizia confinaria è dispensato dal frequentare il corso di istruzione; ma, per poter essere giudicato prescelto per l'avanzamento, deve prendere parte con risultato favorevole al periodo di esercitazioni.

Il sottotenente, il tenente o il capitano di complemento che rivesta grado di ufficiale nella Milizia Dicat e nella Milizia da Cos è dispensato dal frequentare il corso di istruzione e dal prendere parte al periodo di esercitazioni, purchè sia inscritto alle Milizie anzidette (in servizio permanente o nei quadri) e presti in esse servizio da almeno sei mesi prima di essere compreso nei limiti di anzianità di cui al seguente capoverso.

Annualmente sul *Giornale militare ufficiale* il Ministero della guerra indica i limiti di anzianità entro i quali sono compresi i sottotenenti, i tenenti e i capitani di complemento da assegnare alle unità di prima linea, che debbono frequentare il corso di istruzione e prendere parte al periodo di esercitazioni.

Restano validi, agli effetti del presente articolo, i corsi di istruzione e i periodi di esercitazioni compiuti in base

alle disposizioni in vigore prima dell'applicazione della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali.

Art. 62.

Per gli ufficiali pei quali è prescritta la frequenza a corsi di istruzione o la partecipazione a periodi di esercitazioni, le autorità preposte ai corsi e alle esercitazioni stesse devono redigere apposito rapporto informativo in duplice copia. Analogo rapporto deve essere redatto per gli ufficiali richiamati in servizio senza assegni, al termine del periodo di richiamo.

Su tale rapporto, da annotarsi, possibilmente, da due autorità gerarchiche superiori al compilatore, deve essere fatta speciale menzione del profitto ricavato dall'ufficiale durante il corso di istruzione o il periodo di esercitazioni.

Inoltre, nel rapporto da compilarsi al termine del periodo di esercitazioni, deve anche essere espresso un giudizio esplicito circa le attitudini dell'ufficiale a reggere il comando del grado superiore. Di tale giudizio dev^ essere tenuto particolare conto dalle autorità giudicatrici per pronunciarsi in merito all'avanzamento.

Detto rapporto deve essere unito al libretto personale dell'ufficiale.

Per gli ufficiali ascritti alle Milizie Dicat e da Cos, le autorità del Regio esercito da cui essi dipendono richiedono al comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (ispettorato generale della Milizia Dicat e da Cos) un rapporto nel quale deve essere fatta menzione della capacità professionale dimostrata dall'ufficiale nelle particolari mansioni esplicate nel reparto della Milizia presso cui presta servizio, nonchè espresso un esplicito giudizio circa le attitudini a reggere il comando del grado superiore; giudizio di cui dovrà essere tenuto conto dalle autorità giudicatrici del Regio esercito per pronunciarsi in merito all'avanzamento.

Il rapporto in parola — da redigersi in duplice esemplare e da allegarsi al libretto personale dell'ufficiale — deve essere compilato dal superiore diretto nel reparto della Milizia e essere — possibilmente — annotato da due autorità gerarchiche superiori al compilatore.

Art. 63.

Per l'applicazione dell'articolo 122 della legge, gli ufficiali di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio destinati all'inquadramento delle unità di prima linea debbono:

1° se tenenti o capitani, inoltrare al comando del distretto militare domanda di essere ammessi a sostenere l'apposito esperimento per conseguire il vantaggio di cui all'articolo 122 citato;

2° se maggiori, inoltrare la domanda di cui sopra al comando della zona militare;

3° se ufficiali in servizio nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, inoltrare domanda al comando di difesa territoriale, per il tramite del competente comando di raggruppamento della Milizia stessa. Le domande sono accompagnate da un rapporto compilato dall'autorità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale da cui dipende l'ufficiale, annotato dalle superiori autorità gerarchiche fino al comandante di raggruppamento. Nel rapporto deve essere esplicitamente indicato se l'ufficiale possegga le qualità di cui alla lettera *a*) dell'articolo 122 oppure si sia distinto nel disimpegno delle mansioni indicate nella lettera *c*) dell'articolo stesso.

Nei casi indicati dai numeri 1° e 2° del presente articolo, le autorità giudicatrici, sulla base dei rapporti relativi al corso di istruzione e al periodo di richiamo di cui all'articolo 121 della legge allegati al libretto personale dell'ufficiale, esprimono sulla stessa domanda il loro giudizio in merito all'ammissione all'esperimento; è decisivo il giudizio dell'ultima autorità giudicatrice.

Nel caso indicato dal numero 3° decide il comandante della difesa territoriale.

L'ufficiale che superi l'esperimento è segnalato, dai comandi di difesa territoriale, al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) per la concessione del vantaggio, con spostamento di posti sul ruolo, cui ha diritto.

Il provvedimento riflettente lo spostamento di cui sopra è pubblicato sul *Bollettino ufficiale*.

PARTE V.

DELL'AVANZAMENTO IN TEMPO DI GUERRA.

Art. 64.

La proposta di cui all'articolo 139 della legge deve riassumere sempre, in apposita « motivazione » formulata in termini precisi e sintetici, i titoli e le azioni di merito che, ad avviso dell'autorità competente, giustificano la proposta stessa.

La commissione centrale di avanzamento e, nei casi di rispettiva competenza, la commissione per l'esame delle proposte relative agli ufficiali inferiori, quando si esprimano favorevolmente in merito alla detta proposta si pronunciano anche sulla relativa « motivazione » o confermando quella come sopra proposta o, altrimenti, formulando quella diversa che ritengano più rispondente al caso.

Il giudizio decisivo spetta sempre al Ministro per la guerra. La « motivazione » nella redazione definitiva, approvata dal Ministro, è introdotta, come parte integrante, nel decreto Reale di promozione e riportata nel *Bollettino ufficiale* all'atto della pubblicazione del relativo provvedimento.

L'ufficiale che consegua l'avanzamento straordinario per meriti eccezionali non è sottoposto al corso valutativo, esami, esperimenti o valutazione dei titoli per la promozione al grado superiore, anche se con lo spostamento di posti nel ruolo non debba conseguire subito la promozione.

PARTE VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 65.

La disposizione di cui all'articolo 21 del presente regolamento si applica anche per l'assegnazione degli ottantadue posti di generale di brigata stabiliti per l'anno 1937 dall'articolo 82 del Regio decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, e degli altri cinque posti che il Ministro deve ripartire a norma dell'articolo stesso.

La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 147 della legge non si applicherà agli ufficiali che, a partire dal quadro 1940, saranno presi in esame per la prima volta ai fini dell'avanzamento ad anzianità, a scelta ordinaria o a scelta speciale.

Si applicherà invece agli ufficiali che già erano iscritti sul quadro precedente e debbono essere reiscritti sul quadro 1940.

Art. 66.

Gli ufficiali di cui all'articolo 149 della legge rimangono iscritti nella sede di anzianità che loro spetta nei ruoli di comando dell'arma cui appartengono, ma non sono compresi negli organici dei ruoli anzidetti. Agli effetti dell'avanzamento, essi sono anche iscritti in un ruolo a parte.

I titoli che le autorità giudicatrici o di classifica devono esaminare nell'emettere i giudizi di avanzamento o nell'attribuire i punti di classifica per i suddetti ufficiali sono i seguenti:

a) incarichi assolti nei servizi del comitato per la mobilitazione civile e degli osservatori industriali, da desumersi dai documenti personali;

b) titoli accademici aventi attinenza con i servizi suddetti;

c) missioni speciali compiute, interessanti i servizi stessi;

d) pubblicazioni, conferenze, monografie, memorie e simili, aventi attinenza con i servizi su citati;

e) corsi speciali compiuti, attinenti sempre ai servizi suindicati.

Art. 67.

L'ufficiale generale, trattenuto in servizio a norma dell'articolo 152 della legge, continua a occupare posti di ruolo fino a quando non sia collocato fuori quadro perchè colpito dal limite di comando, ma non è ripreso in esame per l'avanzamento finchè non sia stato collocato fuori quadro.

Art. 68.

Le autorità di classifica, nel prendere in esame il capitano per l'avanzamento a scelta speciale, di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* dell'articolo 154 della legge, devono accertare e dichiarare che il capitano:

a) ha partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918;

b) ha i requisiti dei periodi di comando prescritti dall'articolo 154 citato;

c) ha tenuto lodevolmente i suddetti comandi.

La dichiarazione di cui sopra deve essere compilata dalla prima autorità e confermata, o meno, dalle altre.

Art. 69.

Il poter conseguire i punti minimi parziali e totale nella classifica, effettuata a norma dell'articolo 47 della legge, è condizione necessaria ma non sufficiente per essere designati a norma dell'articolo 155 della legge.

Le autorità giudicatrici o di classifica, pertanto, entro i limiti di anzianità fissati dal Ministro per la guerra per l'ammissione agli esami per l'avanzamento anticipato, debbono scegliere, fra tutti i capitani dipendenti, soltanto coloro che, a loro giudizio, possiedono in grado elevato le qualità richieste per l'avanzamento a scelta ordinaria.

Per la designazione si compila una proposta su apposito modello conforme a quello allegato al presente regolamento (modello *G*).

Alla proposta si allega lo specchio modello *H* di classifica.

Qualora l'ufficiale abbia fatto domanda di essere designato, alla proposta di cui sopra è allegata anche la domanda.

Il giudizio emesso dall'ultima autorità è decisivo. Le proposte e le domande che non riportano giudizio decisivo favorevole non hanno ulteriore corso e non sono inoltrate al Ministero; quelle che riportano giudizio decisivo favorevole sono trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali).

Gli specchi di classifica sono sottoposti all'esame dell'apposita commissione di cui all'articolo 47 della legge, per l'assegnazione dei punti decisivi.

Per l'iscrizione sui quadri di avanzamento anticipato e per la cancellazione dai quadri stessi valgono le norme di cui agli articoli 8, 13, 15 e 16 del presente regolamento, avvertendo che i capitani non possono essere iscritti sui quadri stessi in data anteriore a quella in cui hanno acquisito il titolo all'avanzamento anticipato.

Art. 70.

Il capitano, che concorre all'avanzamento anticipato ed è contemporaneamente compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta ordinaria è sottoposto a un solo corso valutativo o esperimento valevole sia agli effetti dell'avanzamento a scelta ordinaria sia agli effetti dell'avanzamento anticipato.

La commissione giudica, da prima, il candidato per l'idoneità o meno all'avanzamento a scelta ordinaria; e, subito dopo, nel solo caso che il candidato sia idoneo per l'avanzamento a scelta ordinaria, lo giudica per l'idoneità o meno per l'avanzamento anticipato.

Il capitano che concorre all'avanzamento anticipato ma non è compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta ordinaria — se giudicato non idoneo sia all'avanzamento anticipato, sia a quello a scelta ordinaria — ripeterà il corso valutativo o l'esperimento allorquando sarà compreso nei limiti per l'avanzamento a scelta ordinaria, senza che si tenga conto, nei suoi riguardi, del predetto giudizio di non idoneità.

Il capitano che è già stato iscritto sul quadro di avanzamento a scelta ordinaria e che in seguito a designazione partecipa, per la prima o per la seconda volta, all'avanzamento anticipato, continua a rimanere iscritto sul quadro di avanzamento a scelta ordinaria, anche se, eventualmente, non riporti nel corso valutativo o negli esperimenti il punto minimo prescritto per l'idoneità all'avanzamento a scelta ordinaria.

Art. 71.

Le autorità giudicatrici, nel prendere in esame il tenente per l'avanzamento a scelta speciale di cui alla lettera *b)* dell'articolo 160 della legge, procedono come è detto nell'articolo 68 del presente regolamento.

Art. 72.

La designazione dei tenenti per l'avanzamento anticipato di cui alla lettera *a)* dell'articolo 160 della legge e l'iscrizione sul quadro relativo sono effettuate in modo analogo a quello stabilito dall'articolo 69 del presente regolamento, avvertendo che i tenenti non sono sottoposti a classifica.

Art. 73.

Per l'applicazione dell'articolo 168 della legge sono trasferiti nel ruolo di sussistenza, come è stabilito nella tabella numero 11 allegata alla legge stessa, i venti tenenti di commissariato ultimi classificati all'esame.

Ai fini del trasferimento di cui sopra, se l'esame non è stato sostenuto da tutti i tenenti di commissariato di cui all'articolo 168 citato, il trasferimento nel ruolo di sussistenza è effettuato con riserva, e diventa definitivo soltanto quando tutti i tenenti suddetti hanno sostenuto l'esame e sono stati classificati.

Art. 74.

I tenenti di cui agli articoli 170 e 171 della legge conseguono la promozione dopo il pari grado che li precedeva nel ruolo dell'arma di provenienza e che sia stato promosso a turno normale di anzianità.

Art. 75.

L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo 174 della legge, è iscritto nei ruoli del servizio permanente (ruolo di comando per le armi combattenti) dopo tutti gli ufficiali fuori organico della medesima arma o corpo. Segue invece tutti gli ufficiali fuori quadro in quei gradi in cui non vi siano ufficiali fuori organico.

L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri è preso in esame per l'avanzamento quando è preso in esame il pari grado del servizio permanente effettivo, della stessa anzianità, che lo precedeva immediatamente nel ruolo all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri.

Art. 76.

Nei gradi per i quali la legge prescrive che gli ufficiali in servizio permanente effettivo siano sottoposti alla classifica di cui all'articolo 47, l'ufficiale pari grado in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio è sottoposto alla classifica di cui sopra, ma non è assoggettato ad esami, corso valutativo o esperimenti o a valutazione dei titoli.

Art. 77.

I corpi esaminano la posizione dei dipendenti capitani che si trovano o che verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 182 della legge e, riconosciuto che essi posseggono i requisiti di servizio richiesti dall'articolo suddetto, segnalano al Ministero della guerra (Direzione generale servizi amministrativi - ufficio determinazione stipendi), con gli stessi criteri adottati per la determinazione degli stipendi, i nomi degli ufficiali aventi diritto al trattamento stabilito dall'articolo succitato.

Alla segnalazione non deve essere allegata la copia dello stato di servizio.

Art. 78.

Il Ministero della guerra (Direzione generale servizi amministrativi - ufficio determinazione stipendi), riconosciuta la regolarità delle segnalazioni di cui al precedente articolo 77, autorizza i corpi — con provvedimento da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti — a corrispondere, ai capitani che hanno maturato il diritto, il trattamento economico di cui all'articolo 182 della legge.

Le determinazioni relative al trattamento di cui sopra sono pubblicate sul *Bollettino ufficiale* e costituiscono oggetto di variazione sullo stato di servizio.

Art. 79.

Allorchè parte delle vacanze obbligatorie annuali in un determinato ruolo e grado, previste dalle tabelle allegate alla legge debbano essere destinate a diminuzione di organico, come da annotazioni nelle tabelle stesse, dette diminuzioni sono effettuate dopo che siano state ripianate con promozioni tutte le altre vacanze.

Le promozioni annuali nei vari gradi e ruoli destinate ad aumento organico dei gradi superiori, come è indicato da annotazioni nelle tabelle suddette, sono effettuate dopo quelle destinate al ripianamento delle vacanze obbligatorie.

Art. 80.

In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 13 del presente regolamento, per l'anno 1937 gli ufficiali prescelti sono iscritti sui quadri di avanzamento sotto la data 1° luglio dell'anno stesso.

Art. 81.

La riduzione di organico in ciascun grado degli ufficiali medici, di cui alla nota contenuta nella tabella numero 8 allegata alla legge, comporta, nei gradi inferiori una corrispondente riduzione nel numero delle promozioni e, conseguentemente, di quello delle vacanze obbligatorie a senso dell'articolo 24 e del primo comma dell'articolo 27 della legge stessa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

MODELLO *A*.
(Avanzamento a scelta per gli ufficiali in servizio permanente).

(1) . . . .

SPECCHIO DI PROPOSTA DI AVANZAMENTO (2) . . . .

per l'anno 19 . . .

del (3) . . . .

(4) . . . .

compreso nei limiti di anzianità di cui alla circolare n. . . . *del Giornale militare 19*. . .

AVVERTENZE.

§ 1 — Si compila uno specchio per ciascun ufficiale giudicato.

§ 2 — In caso di sospensione del giudizio, i motivi che abbiano potuto indurre a sospenderlo debbono essere indicati nella colonna *Annotazioni*.

(1) Comando.
(2) Avanzamento a scelta ordinaria o a scelta speciale.
(3) Grado, cognome e nome dell'ufficiale.
(4) Comando, carica, direzione o ufficio retto dall'ufficiale.

Segue: Mod. A.

Giudizio di primo grado

1ª Autorità giudicante.

1) L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al suo grado? (1) . . . . .
2) Ha riportato nella valutazione dei titoli il giudizio di idoneità prescritto? (1) (2) . . . .
3) L'ufficiale possiede, in modo spiccato, tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1) . . . . .
4) Giudizio sull'avanzamento: (3) . . . .

(4) . . . . Bollo di Ufficio IL (5) . . . .

2ª Autorità giudicante.

1) L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al suo grado? (1) . . . . .
2) Ha riportato nella valutazione dei titoli il giudizio di idoneità prescritto? (1) (2) . . . .
3) L'ufficiale possiede, in modo spiccato, tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1) . . . . .
4) Giudizio sull'avanzamento: (3) . . . .

(4) . . . . Bollo di Ufficio IL (5) . . . .

3ª Autorità giudicante.

1) L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al suo grado? (1) . . . . .
2) Ha riportato nella valutazione dei titoli il giudizio di idoneità prescritto? (1) (2) . . . .
3) L'ufficiale possiede, in modo spiccato, tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1) . . . . .
4) Giudizio sull'avanzamento: (3) . . . .

(4) . . . . Bollo di Ufficio IL (5) . . . .

(6) Giudizio di secondo grado

1) L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al suo grado? (1) . . . . .
2) Ha riportato nella valutazione dei titoli il giudizio di idoneità prescritto? (1) (2) . . . .
3) L'ufficiale possiede, in modo spiccato, tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1) . . . . .
4) Giudizio sull'avanzamento: (3) . . . .

(4) . . . . Bollo di Ufficio IL (5) . . . .

(7) Giudizio di terzo grado

1) L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al suo grado? (1) . . . . .
2) Ha riportato nella valutazione dei titoli il giudizio di idoneità prescritto? (1) (2) . . . .
3) L'ufficiale possiede, in modo spiccato, tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1) . . . . .
4) Giudizio sull'avanzamento: (3) . . . .

(4) . . . . Bollo d'ufficio IL (8) . . . .

(9) Giudizio decisivo del Ministro per la guerra

1) L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al suo grado? (1) . . . . .
2) Ha riportato nella valutazione dei titoli il giudizio di idoneità prescritto? (1) (2) . . . .
3) L'ufficiale possiede, in modo spiccato, tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1) . . . . .
4) Giudizio sull'avanzamento: (3) . . . .

(4) . . . . Bollo d'ufficio

IL MINISTRO PER LA GUERRA

(1) Sì oppure No. — (2) Soltanto per i colonnelli medici e per i colonnelli dei servizi tecnici. Depennare il quesito nei casi in cui non sia prescritta valutazione dei titoli. — (3) Prescelto oppure Non prescelto. — (4) Data. — (5) Firma preceduta dall'indicazione del grado. — (6) Quando il giudizio di secondo grado sia decisivo aggiungere quest'ultima parola e sbarrare con una riga diagonale lo spazio destinato al giudizio di terzo grado. — (7) Quando il giudizio di terzo grado sia decisivo aggiungere quest'ultima parola. — (8) Firma preceduta dalla indicazione del grado. Quando il giudizio sia di competenza della commissione centrale, firma del presidente e del segretario della commissione. — (9) Solo nei casi in cui il giudizio decisivo spetti al Ministro.

Segue: Mod. A.

ANNOTAZIONI

SPAZIO RISERVATO AL MINISTERO

Comunicato all'interessato il giudizio di « non prescelto per l'avanzamento » . . . . in data . . . . con dispaccio N. . . . . .

Roma, ...

p. IL MINISTRO (1)

(1) Firma del funzionario del Ministero della guerra

MODELLO B.
(Avanzamento ad anzianità
per gli ufficiali in servizio permanente).

(1) . . . .

SPECCHIO
DI PROPOSTA DI AVANZAMENTO AD ANZIANITÀ
per l'anno 19 . . .

del (2) . . . .

(3) . . . .

compreso nei limiti di anzianità di cui alla circolare n. . . . .

in data . . . .

AVVERTENZE.

§ 1. — Si compila uno specchio per ciascun ufficiale giudicato.

§ 2. — In caso di sospensione del giudizio, i motivi che abbiano potuto indurre a sospenderlo debbono essere indicati nella colonna *Annotazioni.*

(1) Comando.
(2) Grado cognome e nome dell'ufficiale.
(4) Comando, carica, direzione o ufficio retto dall'ufficiale.

Segue: MOD. *B*.

Giudizio di primo grado

1ª Autorità giudicante.

1) L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al suo grado? (1) . . . . .
2) L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1) . . . . .
3) Giudizio sull'avanzamento: (2) . . . .

(3) . . . . (Bollo d'ufficio) IL (4) . . . .
. . . .

2ª Autorità giudicante.

1) L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al suo grado? (1) . . . . .
2) L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1) . . . . . .
3) Giudizio sull'avanzamento: (2) . . . .

(3) . . . . (Bollo d'ufficio) IL (4) . . . .
. . . .

3ª Autorità giudicante.

1) L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al suo grado? (1) . . . . .
2) L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1) . . . . . .
3) Giudizio sull'avanzamento: (2) . . . .

(3) . . . . (Bollo d'ufficio) IL (4) . . . .
. . . .

(5) Giudizio di secondo grado

1) L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al suo grado? (1) . . . . .
2) L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1) . . . . . .
3) Giudizio sull'avanzamento. (2) . . . .

(3) . . . . (Bollo d'ufficio) IL (4) . . . .
. . . .

(6) Giudizio di terzo grado

1) L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al suo grado? (1) . . . . .
2) L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1) . . . . .
3) Giudizio sull'avanzamento: (2) . . . .

(3) . . . . (Bollo d'ufficio) IL (7) . . . .
. . . .

(8) Giudizio decisivo del Ministro per la guerra

1) L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al suo grado? (1) . . . . .
2) L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore. (1) . . . . .
3) Giudizio sull'avanzamento: (2) . . . .

(3) . . . . (Bollo d'ufficio) IL MINISTRO PER LA GUERRA

(1) Si oppure No. - (2) Prescelto oppure Non prescelto. — (3) Data. — (4) Firma preceduta dalla indicazione del grado. — (5) Quando il giudizio di secondo grado sia decisivo, aggiungere quest'ultima parola, e sbarrare con una riga diagonale, lo spazio destinato al giudizio di terzo grado. — (6) Quando il giudizio di terzo grado sia decisivo, aggiungere quest'ultima parola. — (7) Firma preceduta dalla indicazione del grado. Quando il giudizio sia di competenza della commissione centrale, firma del presidente e del segretario della commissione. — (8) Solo nei casi in cui il giudizio decisivo spetti al Ministro.

Segue: **Mod. B.**

ANNOTAZIONI

SPAZIO RISERVATO AL MINISTERO

Comunicato **all'interessato il giudizio di « non prescelto per l'avanzamento » a** anzianità, in **data** . . . . con dispaccio **n.** . . . . .

Roma. . . . .

p. IL MINISTRO (1).

(1) Firma del funzionario del Ministero della guerra.

Pagina e colonna dell'annuario in cui è compreso l'ufficiale.

Modello C.

(Avanzamento a scelta per gli ufficiali in A.R.Q. e in congedo).

SPECCHIO DI PROPOSTA DI AVANZAMENTO

A SCELTA ORDINARIA per l'anno 19 . . .

***del* (1)** . . . .
Casato e nome . . . .
Paternità. . . . .
Maternità. . . . .
Data di nascita . . . .
Anzianità nel grado attuale . . . .
Circolare in base alla quale l'ufficiale viene proposto . . . .

ANNOTAZIONI.

. . . .
. . . .
. . . .

AVVERTENZE.

§ 1. — Si compila uno specchio per ciascun **ufficiale giudicato.**

§ 2. — In caso di sospensione del giudizio, i motivi **che abbiano potuto** indurre **a** sospenderlo debbono essere **indicati nella colonna *Annotazioni.***

(1) Grado, categoria, arma, unità cui l'ufficiale appartiene.

Segue: Mod. C.

Giudizio di primo grado

1ª Autorità giudicante.

1) L'ufficiale possiede, in modo spiccato, tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1) . . . .

2) Giudizio sull'avanzamento: (2) . . . .

(3) . . . . Bollo d'ufficio IL (4) . . . .

2ª *Autorità giudicante.*

1) L'ufficiale possiede, in modo spiccato, tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1) . . . .

2) Giudizio sull'avanzamento: (2) . . . .

(3) . . . . Bollo d'ufficio IL (4) . . . .

3ª *Autorità giudicante.*

1) L'ufficiale possiede, in modo spiccato, tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1) . . . .

2) Giudizio sull'avanzamento: (2) . . . .

(3) . . . . Bollo d'ufficio IL (4) . . . .

(5) Giudizio di secondo grado

1) L'ufficiale possiede, in modo spiccato, tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? . . . .

2) Giudizio sull'avanzamento: (2) . . . .

(3) . . . . Bollo d'ufficio IL (4) . . . .

(6) Giudizio di terzo grado

1) L'ufficiale possiede, in modo spiccato, tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1) . . . .

2) Giudizio sull'avanzamento: (2) . . . .

(3) . . . . Bollo d'ufficio IL (7) . . . .

ANNOTAZIONI

Se l'ufficiale sia stato iscritto sul quadro di avanzamento o non prescelto per l'avanzamento negli anni precedenti . . . .

Se proviene dalla Milizia Territoriale, con quale decreto e su quale dispensa del B. *U. è stato pubblicato il provvedimento* . . . .

Se possiede l'incondizionata idoneità fisica al servizio militare . . . . . .

Se (per i sottotenenti trasferiti da altre armi o corpi nei corpi sanitario e veterinario) abbia compiuto il prescritto servizio di un mese, e sotto quale data . . . .

Ha partecipato al:

- *Periodo di esercitazioni* dal (8) . . . . al . . . .
- » » dal (8) . . . . al . . . .
- » » dal (8) . . . . al . . . .
- » » dal (8) . . . . al . . . .
- *Corso d'istruzione* dal (8) . . . . al . . . .
- » » dal (8) . . . . al . . . .
- » » dal (8) . . . . al . . . .
- » » dal (8) . . . . al . . . .

Annotazioni (9) . . . .

. . . .

(1) *Sì* oppure *No*. — (2) *Prescelto* oppure *Non prescelto*. — (3) Data. — (4) Firma aggiungere questa ultima parola e sbarrare con una riga diagonale lo spazio destinato quest'ultima parola — (7) Firma preceduta dalla indicazione del grado. Quando il giudizio del segretario della commissione. — (8) Indicare il corso o i corsi d'istruzione e il periodo ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale indicare quale requisito possiede di quelli preceduta dalla indicazione del grado. — (5) Quando il giudizio di secondo grado sia decisivo, al giudizio di terzo grado. — (6) Quando il giudizio di terzo grado sia decisivo aggiungere sia di competenza della commissione centrale, o di quella speciale, firma del presidente e o i periodi di esercitazioni ai quali l'ufficiale ha partecipato. — (9) Per l'ufficiale di prescritti dall'articolo 117 della legge sull'avanzamento.

Spazio riservato per il Ministero.

Segue: Mod. C.

Comunicato all'interessato il giudizio di « non prescelto per l'avanzamento » a scelta ordinaria, in data . . . . *con dispaccio n.* . . . .

Roma, ...

p. Il Ministro (1)

. . . .

(1) Firma del funzionario del Ministero della guerra.

Pagina e colonna dell'annuario in cui è compreso l'ufficiale

Modello D.
(Avanzamento ad anzianità per gli ufficiali in congedo)

SPECCHIO DI PROPOSTA DI AVANZAMENTO AD ANZIANITÀ per l'anno 19 . . .

del (1) . . . .
Casato e nome . . . .
Paternità . . . .
Maternità . . . .
Data di nascita . . . .
Anzianità nel grado attuale . . . .
Circolare in base alla quale l'ufficiale viene proposto . . . .

ANNOTAZIONI.

. . . .
. . . .
. . . .

AVVERTENZE.

§ 1. — Si compila uno specchio per ciascun ufficiale giudicato.

§ 2. — In caso di sospensione del giudizio, i motivi che abbiano potuto indurre a sospenderlo debbono essere indicati nella colonna *Annotazioni*.

(1) Grado, categoria, arma, unità cui l'ufficiale appartiene.

Segue: Mod. D.

Giudizio di primo grado

1ª Autorità giudicante.

1) L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1) . . . .
2) Giudizio sull'avanzamento: (2) . . . .

(3) . . . . (Bollo d'ufficio) IL (4) . . . .

2ª Autorità giudicante.

1) L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1) . . . .
2) Giudizio sull'avanzamento: (2) . . . .

(3) . . . . (Bollo d'ufficio) IL (4) . . . .

3ª Autorità giudicante.

1) L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1) . . . .
2) Giudizio sull'avanzamento: (2) . . . .

(3) . . . . (Bollo d'ufficio) IL (4) . . . .

(5) Giudizio di secondo grado

1) L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1) . . . .
2) Giudizio sull'avanzamento: (2) . . . .

(3) . . . . (Bollo d'ufficio) IL (7) . . . .

(6) Giudizio di terzo grado

1) L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1) . . . .
2) Giudizio sull'avanzamento: (2) . . . .

(3) . . . . (Bollo d'ufficio) IL (4) . . . .

ANNOTAZIONI

***Se** l'ufficiale sia stato iscritto sul quadro di avanzamento o non prescelto per l'avanzamento negli anni precedenti* . . . .

***Se** proviene dalla Milizia Territoriale, con quale decreto e su quale dispensa del R. U. è stato pubblicato il provvedimento.* . . . .

***Se** possiede l'incondizionata idoneità fisica al servizio militare.* . . . .

***Se** (per i sottotenenti trasferiti da altre armi o corpi nei corpi sanitario e veterinario) abbia compiuto il prescritto servizio di un mese, e sotto quale dato* . . . . .

Ha partecipato al:	*Corso d'istruzione*	*dal* (8)	*al* . . . .
	» »	*dal* (8)	*al* . . . .
	» »	*dal* (8)	*al* . . . .
	» »	*dal* (8)	*al* . . . .
	Periodo di esercitazioni	*dal* (8)	*al* . . . .
	» »	*dal* (8)	*al* . . . .
	» »	*dal* (8)	*al* . . . .
	» »	*dal* (8)	*al* . . . .

Annotazioni (9) . . . .

. . . .

(1) *Sì* oppure *No*. — (2) *Prescelto* oppure *Non prescelto*. — (3) Data. — (4) Firma aggiungere questa ultima parola e sbarrare con una riga diagonale lo spazio destinato quest'ultima parola — (7) Firma preceduta dalla indicazione del grado. Quando il giudizio del segretario della commissione. — (8) Indicare il corso o i corsi d'istruzione e il periodo ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale indicare quale requisito possiede di quelli preceduta dalla indicazione del grado. — (5) Quando il giudizio di secondo grado sia decisivo, al giudizio di terzo grado. — (6) Quando il giudizio di terzo grado sia decisivo aggiungere sia di competenza della commissione centrale, o di quella speciale, firma del presidente e o i periodi di esercitazioni ai quali l'ufficiale ha partecipato. — (9) Per l'ufficiale di prescritti dall'articolo 117 della legge sull'avanzamento.

Spazio riservato per il Ministero.

Segue: MOD. *D.*

Comunicato all'interessato il giudizio di « non prescelto per l'avanzamento » ad anzianità, in data . . . . con dispaccio n. . . .

Roma, ...

p. IL MINISTRO (1)

. . . .

(1) Firma del funzionario del Ministero della guerra.

MODELLO E.

(1) . . . .

SPECCHIO DI PROPOSTA DI CANCELLAZIONE

DAL QUADRO DI AVANZAMENTO (2) . . . .

per l'anno 19. . .

del (3) . . . .

(4) . . . .

(1) Comando.
(2) Ad anzianità o anticipato o a scelta ordinaria o a scelta speciale
(3) Grado, cognome e nome dell'ufficiale.
(4) Comando, carica, direzione o ufficio retto dall'ufficiale.

Segue: Mod. E.

Giudizio di primo grado

1ª Autorità giudicante.

Accertato che l'ufficiale (1) . . . . tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore, lo giudico (2) . . . . di rimanere iscritto sul quadro di avanzamento (3) . . . .

. . . .

(4) . . . . (Bollo d'ufficio) Il (5) . . . .

2ª Autorità giudicante.

Accertato che l'ufficiale (1) . . . . tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore, lo giudico (2) . . . . di rimanere iscritto sul quadro di avanzamento (3) . . . .

. . . .

(4) . . . . (Bollo d'ufficio) Il (5) . . . .

3ª Autorità giudicante.

Accertato che l'ufficiale (1) . . . . tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore, lo giudico (2) . . . . di rimanere iscritto sul quadro di avanzamento (3) . . . .

. . . .

(4) . . . . (Bollo d'ufficio) Il (5) . . . .

(6) Giudizio di secondo grado

Accertato che l'ufficiale (1) . . . . tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore, lo giudico (2) . . . . di rimanere iscritto sul quadro di avanzamento (3) . . . .

. . . .

(4) . . . . (Bollo d'ufficio) Il (5) . . . .

(7) Giudizio di terzo grado

Accertato che l'ufficiale (1) . . . . tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore, lo giudico (2) . . . . di rimanere iscritto sul quadro di avanzamento (3) . . . .

. . . .

(4) . . . . (Bollo d'ufficio) Il (8) . . . .

ANNOTAZIONI

(1) *Possiede* oppure *Non possiede*. — (2) *Meritevole* oppure *Non meritevole*. — (3) *Ad anzianità* o *Anticipato* o *A scelta ordinaria* o *A scelta speciale*. Quando il giudizio risulta sfavorevole all'ufficiale aggiungere: « e ne propongo la cancellazione, a norma dell'articolo 20 della legge sull'avanzamento ». — (4) Data. — (5) Firma preceduta dall'indicazione del grado. — (6) Quando il giudizio di secondo grado sia decisivo aggiungere quest'ultima parola e sbarrare con una riga diagonale lo spazio destinato al giudizio di terzo grado. — (7) Quando il giudizio di terzo grado sia decisivo aggiungere quest'ultima parola. — (8) Firma preceduta dalla indicazione del grado. Quando il giudizio sia di competenza della commissione centrale, firma del presidente e del segretario della commissione.

Spazio riservato per il Ministero.

Segue. MOD. *E.*

Comunicato all'interessato il giudizio di cancellazione dal quadro di avanzamento . . . . per l'anno 19. . . in data . . . . con dispaccio n. . . .

Roma, ...

p. IL MINISTRO (1)

. . . .

(1) Firma del funzionario del Ministero della guerra.

MODELLO F.

COMANDO DEL . . . .

PROPOSTA DI DESIGNAZIONE

per l'ammissione agli esami (1) . . . .

per l'anno 19. . .

Il sottoscritto (2) . . . .

accerta che il (3). . . . .

è compreso nei limiti stabiliti dalla circolare . . . .
Ritiene che egli possieda in grado elevato tutti i requisiti richiesti per l'avanzamento ed emerga per qualità militari e per cultura, tanto da dare affidamento di percorrere, con distinzione, i gradi superiori

E LO PROPONE

***per l'ammissione** agli esami . . . .*

Si uniscono i seguenti documenti:

a) specchio della classifica di cui all'articolo 47 della legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (4);

b) domanda di designazione (5);

. . . .

Il (2) . . . .
(Bollo e firma).

(6) . . . . . li . . . .

(1) « Per l'avanzamento a scelta speciale » o « di concorso per l'istituto superiore di guerra ».
(2) Prima autorità giudicatrice.
(3) Grado, arma, casato e nome dell'ufficiale che viene proposto.
(4) Per i gradi in cui è prescritto.
(5) Solo per gli ufficiali designati in seguito a domanda.
(6) Data.

Segue: MOD. *F.*

GIUDIZI DELLE AUTORITÀ GIUDICATRICI

Seconda autorità giudicatrice.

Terza autorità giudicatrice.

Quarta autorità giudicatrice.

MODELLO G.

COMANDO DEL . . . .

PROPOSTA DI DESIGNAZIONE

per l'ammissione agli esami ad avanzamento anticipato

per l'anno 19. . .

Il sottoscritto (1) . . . .

. . . .

. . . .

accerta che il (2). . . . .

. . . .

. . . .

è compreso nei limiti stabiliti dalla circolare. . . . .

Ritiene che egli sia in possesso delle qualità e dei meriti necessari;

Accerta che egli:

ha tenuto da ufficiale il comando del (3) . . . .

durante la guerra italo-austriaca 1915-18:

dal . . . . *al* . . . .

dal . . . . *al* . . . .

dal . . . . *al* . . . .

dal . . . . *al* . . . .

dal . . . . *al* . . . .

(1) Prima autorità giudicatrice.
(2) Grado, arma, casato e nome dell'ufficiale che viene proposto.
(3) Reparto comandato in guerra.

Segue: MOD. *G.*

e complessivamente per un periodo di . . . . mesi;
ha tenuto il comando del (4) . . . .
dal . . . . *al* . . . .
dal . . . . *al* . . . .
dal . . . . *al* . . . .
dal . . . . *al* . . . .
dal . . . . *al* . . . .
e complessivamente per un periodo di . . . . mesi;
Dichiara che egli ha tenuto lodevolmente i suddetti comandi.

E PERTANTO LO PROPONE

per l'ammissione agli esami per l'avanzamento anticipato.
Si uniscono i seguenti documenti:
a) *specchio della classifica di cui all'articolo 47 della legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito* (5);
b) *domanda di designazione* (6). . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Il (1) . . . .
(bollo o firma)

(7). . . . . *li* . . . .

---

(4) Plotone per i tenenti e compagnia per i capitani (o reparto corrispondente).
(5) per i soli capitani.
(6) Solo per gli ufficiali designati in seguito a loro domanda.
(7) Data.

Segue: MOD. *G.*

GIUDIZI DELLE AUTORITÀ GIUDICATRICI

Seconda autorità giudicatrice.

Terza autorità giudicatrice.

Segue: Mod. *H.*

CLASSIFICA DEL (1) . . . .

ELEMENTI DA ESAMINARE per l'assegnazione dei punti	Punti parziali assegnati dalle autorità di classifica di primo grado: 1ª autorità	2ª autorità	3ª autorità	Punti parziali assegnati dall'autorità di classifica di secondo grado	Punti parziali assegnati dall'autorità di classifica di terzo grado	*N O T E*
I. Permanenza in zona di guerra . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	DATI DA APPORSI DALLA PRIMA AUTORITA' DI CLASSIFICA
II. Passato di guerra	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	Permanenza in zone di guerra:
III. Ricompense al valor militare	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	Libia (Egeo compreso) durante la guerra italo-turca dal settembre 1911 all'ottobre 1912: mesi . . . . .
IV. Mutilazioni e ferite	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	Libia (per i soli periodi di durata delle operazioni belliche o di grande polizia) dall'ottobre 1912 in poi: mesi . . . .
V. Cultura generale e militare	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	Libia (permanenza dal maggio 1915 al novembre 1918): mesi . . . .
VI. Qualità fisiche	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	Varie fronti della guerra europea (Egeo compreso) dal 1915 al 1918: mesi. . . . .
VII. Doti professionali in genere e rendimento in servizio	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	Albania novembre 1918 - agosto 1920: mesi. . . . .
VIII. Servizio in località disagiate . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV: mesi. . . . .
PUNTO TOTALE . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	Africa Orientale Italiana dal 6 maggio 1936-XIV in poi (per i soli periodi di operazioni belliche o di grande polizia): mesi. . . . . .
	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	Prigionia: mesi . . . .
	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	Ferite o malattie: mesi . . . .

(1) Grado, arma, casato e nome. — (2) Data. — (3) Qualifica e firma delle autorità.

Segue: MOD. *II*.

Punti decisivi di classifica attribuiti dalla commissione di cui all'articolo 47 della legge sull'avanzamento degli ufficiali			Giudizio di avanzamento emesso dalla commissione centrale a mente dell'articolo 7 della legge sull'avanzamento degli ufficiali	Giudizio decisivo del Ministro per la Guerra (1)
Elementi da esaminare per l'assegnazione dei punti	punti decisivi: parziali	punti decisivi: totale		
I. Permanenza in zona di guerra	. . . .		1° L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al suo grado? (1)	1° L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al suo grado? (2) . . . . .
II. Passato di guerra . . .	. . . .		2° L'ufficiale possiede, in modo spiccato, tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1) (2)	2° L'ufficiale possiede, in modo spiccato, tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (2) (3) . . . . .
III. Ricompense al valor militare.	. . . .			
IV. Mutilazioni e ferite . .	. . . .		3° Giudizio sull'avanzamento (3)	3° Giudizio sull'avanzamento (4) . . . . .
V. Cultura generale e militare	. . . .	. . . .	Data	Data . . . .
VI. Qualità fisiche	. . . .		Il Presidente	Il Ministro per la guerra
VII. Doti professionali in genere e rendimento in servizio	. . . .		Il Segretario	
VIII. Servizio in località disagiate	. . . .			
Data			(1) Sì, oppure: No. (2) Per gli ufficiali che concorrono all'avanzamento ad anzianità, depennare le parole « in modo spiccato ». (3) Prescelto, oppure: Non prescelto.	(1) Solo nei casi in cui il giudizio decisivo spetti al Ministro. (2) Sì, oppure: No. (3) Per gli ufficiali che concorrono all'avanzamento ad anzianità, depennare le parole « in modo spiccato ». (4) Prescelto, oppure: Non prescelto
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE				

MODELLO I.

N. . . . . di prot.

. . . . . . (città) . . . . 19. . - Anno . .

AL COMANDO DEL . . . .

. . . .

. . . .

Specchio indicante i risultati ottenuti dal sottonotato colonnello nella valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado (1) . . . .

Grado	Casato e nome	Giudizio di idoneità o di non idoneità (2)

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(1) Grado ed arma o corpo o servizio.
(2) Idoneo o non idoneo.

MODELLO *L.*

(1) . . . .

SPECCHIO DI PROPOSTA DI COLLOCAMENTO . . . . . (2)

a senso dell'art. 30-*bis* della legge sull'avanzamento

per l'anno 19 . . .

del (3) . . . .

(4) . . . .

(1) Comando.
(2) Fuori organico o fuori quadro.
(3) Grado, cognome e nome dell'ufficiale.
(4) Comando, carica, direzione o ufficio retto dall'ufficiale

Segue : MOD. *L.*

Giudizio di primo grado

1ª *Autorità giudicatrice.*

Accertato che l'ufficiale (1) . . . . i requisiti per adempiere alle funzioni del grado superiore, lo (2) . . . .

Data . . . . (Bollo d'ufficio) IL (3) . . . .

2ª *Autorità giudicatrice.*

Accertato che l'ufficiale (1) . . . . i requisiti per adempiere alle funzioni del grado superiore, lo (2) . . . .

Data . . . . (Bollo d'ufficio) IL (3) . . . .

3ª *Autorità giudicatrice.*

Accertato che l'ufficiale (1) . . . . i requisiti per adempiere alle funzioni del grado superiore, lo (2) . . . .

Data . . . . (Bollo d'ufficio) IL (3) . . . .

Giudizio di secondo grado

Accertato che l'ufficiale (1) . . . . i requisiti per adempiere alle funzioni del grado superiore, lo (2) . . . .

Data . . . . (Bollo d'ufficio) IL (3) . . . .

Giudizio di terzo grado

Accertato che l'ufficiale (1) . . . . i requisiti per adempiere alle funzioni del grado superiore, lo (2) . . . .

Data . . . . (Bollo d'ufficio) IL (3) . . . .

Giudizio decisivo del Ministro per la guerra

Accertato che l'ufficiale (1) . . . . i requisiti per adempiere alle funzioni del grado superiore, lo (2) . . . .

Data . . . .

IL MINISTRO PER LA GUERRA.

ANNOTAZIONI

(1) *Possiede* oppure *non possiede*. - (2) Propongo per il collocamento .... (fuori quadro o fuori organico) a norma dell'art. 30-*bis* della legge sull'avanzamento, oppure lo giudico meritevole di rimanere nel ruolo del servizio permanente effettivo cui attualmente appartiene. (3) Firma, preceduta dall'indicazione del grado.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(115797) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.